



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 05.11.1997
COM(97) 560 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**GLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO SULLE POLITICHE,
LE ISTITUZIONI E LA LEGISLAZIONE COMUNITARIE**

GLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO SULLE POLITICHE, LE ISTITUZIONI E LA LEGISLAZIONE COMUNITARIE

Indice

	Pag.
A. INTRODUZIONE	4
B. GLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO IN ALCUNI SETTORI SPECIFICI	4
B.1 Il bilancio comunitario	4
B.2 La politica agricola	6
B.3 Le spese amministrative	7
C. L'ADATTAMENTO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA	9
C.1 Il quadro giuridico dell'euro	9
C.2 Le principali conseguenze dell'introduzione dell'euro per la legislazione comunitaria	10
D. GLI ASPETTI OPERATIVI DEL PASSAGGIO ALL'EURO	14
D.1 Gestione di tesoreria e gestione finanziaria	14
D.2 Statistiche	15
D.3 Informatica	16
D.4 Altri aspetti	17
E. CONCLUSIONI	17

Allegati:

1. Esecuzione dei pagamenti a carico del bilancio 1996	19
2. Gli effetti del passaggio all'euro sui settori politici gestiti separatamente dal bilancio comunitario	21
3. Divari agromonetari al 1° ottobre 1997	23
4. Passaggio delle retribuzioni all'euro: questioni attinenti	24
5. L'introduzione dell'euro nel diritto comunitario derivato	25
6. Tipi di clausole di legge comportanti soglie e massimali sulle quali può influire l'euro	27
7. Orientamenti per le modifiche in sede giuridica	

dei riferimenti monetari	28
8. Effetti del passaggio all'euro sulla legislazione comunitaria	32
DOGANE	
Codice doganale	
POLITICA AGRICOLA COMUNE	
Regime agromonetario	
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI	
Sicurezza sociale dei lavoratori migranti	
MERCATO INTERNO	
Beni culturali	
Appalti pubblici	
Banche	
Assicurazioni	
Mercati mobiliari	
Diritto delle società	
Contabilità	
Prodotti difettosi	
Proprietà intellettuale	
FISCALITA INDIRETTA	
IVA e accise	
POLITICA COMMERCIALE COMUNE	
Crediti all'esportazione	
RELAZIONI ESTERNE	
Accordi internazionali	
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI	
Credito al consumo e taluni altri contratti	
BILANCIO	
Regolamento finanziario	
SPESE AMMINISTRATIVE	
Retribuzioni e pensioni	

GLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO SULLE POLITICHE, LE ISTITUZIONI E LA LEGISLAZIONE COMUNITARIE

A. INTRODUZIONE

1. Nella presente comunicazione s'intende procedere a una valutazione completa degli effetti che il passaggio all'euro avrà a livello comunitario e delle relative ripercussioni negli Stati membri. Questo documento costituisce il risultato dei lavori preparatori effettuati all'interno della Commissione, con la partecipazione di tutti i servizi, e dei contatti avuti con rappresentanti delle altre istituzioni e organi comunitari.

Tali lavori preparatori hanno riguardato in particolare i seguenti settori:

- le conseguenze pratiche per le politiche comunitarie;
 - la compatibilità della legislazione comunitaria con l'euro;
 - gli effetti sul piano tecnico e operativo (tecnologia dell'informazione, modifiche amministrative, formazione e informazione del personale ecc.).
2. Oltre alla valutazione delle varie conseguenze che comporterà il passaggio alla moneta unica, nella presente comunicazione si presenterà anche il quadro generale dei lavori (in sede legislativa e di altro tipo) che si dovranno effettuare prima e dopo l'inizio della terza fase. Questo programma di lavoro è presentato in dettaglio nell'allegato 8.

Una parte di tali preparativi richiederà la partecipazione di altre istituzioni comunitarie, per esempio quando si dovranno adottare disposizioni giuridiche specifiche. Inoltre, queste disposizioni avviate a livello comunitario avranno incidenza diretta o indiretta al livello degli Stati membri. A tale riguardo, la presente comunicazione costituirà un ausilio tanto per gli Stati membri quanto per le istituzioni comunitarie in generale nel completamento dei loro preparativi interni.

B. GLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL' EURO IN ALCUNI SETTORI SPECIFICI

B.1 IL BILANCIO COMUNITARIO

3. In applicazione dell'attuale quadro giuridico (articolo 11 del regolamento finanziario), il bilancio è stilato in ecu, ma le entrate (risorse) e le spese sono basate in misura integrale o parziale su valori in moneta nazionale:
 - per quanto riguarda le entrate, i contributi vengono versati dagli Stati membri in moneta nazionale. Le risorse proprie tradizionali sono versate così come riscosse (previa detrazione del 10% di spese di esazione), mentre i contributi provvisori IVA e PNL vengono stabiliti e pagati secondo una formula

comprendente due tassi di cambio dell'ecu (rispettivamente al 1° febbraio e nell'ultimo giorno lavorativo dell'anno)¹;

- per quanto riguarda le spese, gran parte degli stanziamenti globali vengono attualmente impegnati e pagati in ecu (per esempio Fondi strutturali, ricerca, altri settori operativi ecc.). In generale, tutte le spese si effettuano in ecu, ad eccezione degli obblighi di pagamento a titolo della sezione "garanzia" del FEAOG e del bilancio di funzionamento (di cui le retribuzioni e le pensioni del personale costituiscono una percentuale considerevole). In termini relativi, tuttavia, le spese PAC costituiscono più della metà (quasi il 52% degli stanziamenti di pagamento nel 1996) del totale delle spese di bilancio della Comunità, mentre le spese di funzionamento rappresentano un altro 3,5% (cfr. la tabella all'allegato 1A). Questi due settori sono esaminati più a fondo nelle sezioni B.2 e B.3.

4. Nel caso di operazioni effettuate in moneta nazionale e non in ecu, è sul bilancio comunitario che grava il rischio di cambio inerente alle fluttuazioni delle monete nazionali: ciò avviene attualmente per le entrate e, in misura inferiore, per le spese.

Con l'introduzione dell'euro, gli Stati membri partecipanti avranno la stessa moneta del bilancio comunitario: di conseguenza, per questi paesi non si avranno più gli effetti derivanti dal tasso di cambio, che continueranno invece per gli altri Stati membri. In generale, quindi, i rischi inerenti ai cambi risulteranno molto ridotti per quanto riguarda sia le entrate che le spese.

Dal 1° gennaio 1999, come regola generale e per quanto riguarda le spese di bilancio che si devono pagare negli Stati membri partecipanti, la Commissione intende avvalersi della possibilità offerta a ogni debitore di pagare i suoi debiti nell'unità euro².

5. I vantaggi immediati dell'unione monetaria si potrebbero consolidare o anche rafforzare mediante provvedimenti complementari: per esempio, ove possibile, in tutti gli Stati membri si dovrebbe estendere l'impiego dell'euro a quei tipi di spese di bilancio che vengono tuttora effettuate nelle monete nazionali (sezione "garanzia" del FEAOG, spese di funzionamento ecc.). Negli Stati membri non partecipanti i corrispondenti obblighi di pagamento continuerebbero tuttavia ad essere calcolati nelle monete nazionali, il che significa che sul bilancio

¹ Un meccanismo di adeguamento corregge tutti i contributi provvisori per l'anno "n+1" in modo che i contributi definitivi corrispondano alla base fiscale in moneta nazionale effettivamente realizzata nell'anno "n".

² A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento ... / 98 del Consiglio riguardante l'introduzione dell'euro, fondato sull'articolo 109, paragrafo 4, del trattato CE, che sarà adottato alla metà del 1998, quando sarà stato deciso l'elenco degli Stati membri partecipanti. Cfr. anche la risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro (GU C. 236 del 2.8.1997, pp. 7-12).

comunitario continuerà a gravare il rischio inerente al cambio³. Altre informazioni al riguardo figurano all'allegato 8 (cfr. la scheda sul regolamento finanziario).

6. Il passaggio all'euro avrà altri effetti sul funzionamento del bilancio comunitario, in particolare per quanto riguarda le operazioni di tesoreria e la gestione finanziaria. Dato il loro carattere operativo, questi effetti saranno esaminati nella sezione D.

Le entrate e uscite dei bilanci CECA e FES sono disciplinate da disposizioni a sé stanti (cfr. allegato 2). In entrambi i casi, i contributi e i pagamenti sono calcolati in ecu, cosicché il passaggio all'euro dovrebbe effettuarsi senza complicazioni.

B.2. LA POLITICA AGRICOLA

7. Secondo le attuali norme agromonetarie, i prezzi e gli altri importi sono calcolati in ecu, benché siano pagati o riscossi dagli Stati membri nella moneta nazionale. A tale scopo ci si serve dei tassi di conversione per l'agricoltura e la data di riferimento per la conversione è quella del fatto operativo⁴. I tassi di conversione per l'agricoltura seguono l'andamento del tasso di cambio giornaliero con un certo ritardo, maggiore nel caso in cui una moneta nazionale si apprezzi nei confronti dell'ecu piuttosto che nel caso contrario. Quando la rivalutazione di una moneta comporta un ribasso considerevole del tasso di conversione per l'agricoltura e quindi dell'entità dei prezzi e degli importi nella moneta nazionale, può essere accordato un sussidio finanziario temporaneo per compensare le perdite di reddito subite dai produttori agricoli.
8. Ogni mese, la sezione "garanzia" del FEAOG rimborsa agli Stati membri, nella rispettiva moneta nazionale, le spese da essi sostenute per la PAC. Ai fini della contabilità di bilancio, tali pagamenti vengono convertiti in ecu al tasso contabile⁵. Questo sistema porta dunque a divari sistematici tra i prezzi e altri importi determinati in ecu nell'ambito della PAC e gli importi che vengono infine registrati nei conti di bilancio. La tabella all'allegato 3 mostra che i divari tra i tassi di conversione agromonetari e i tassi di mercato sono in genere inferiori al 3 o 4% nella maggior parte dei settori d'intervento, benché possano raggiungere punte superiori al 10% per certi paesi e per determinati tipi di importi. A titolo indicativo, una differenza globale dell'1% tra i tassi di conversione e i tassi di mercato corrisponde a circa 400 milioni di ecu di spese.

³ Già nel 1994 la Commissione ha presentato una proposta analoga, intesa a modificare l'articolo 11 del regolamento finanziario nel senso che il bilancio fosse non solo stilato ma anche eseguito in ecu, eccetto quando un regolamento settoriale prevedesse altrimenti. A quell'epoca, alcuni Stati membri avevano presentato riserve su un simile uso generalizzato dell'ecu, ma per motivi specifici non direttamente pertinenti alla situazione attuale.

⁴ La data alla quale è stato conseguito lo scopo economico dell'operazione, come definito nella normativa della PAC.

⁵ Il tasso contabile corrisponde al tasso di cambio dell'ecu il giorno 10 del mese successivo a quello durante il quale è stata dichiarata la spesa.

9. L'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999 avrà varie ripercussioni sul regime agromonetario:
- nel caso degli Stati membri partecipanti, il bilancio comunitario rimborserà di norma in euro le spese effettuate in precedenza dallo Stato membro interessato, senza dover procedere a nessun altro adeguamento o conversione (eliminazione del rischio di cambio);
 - per i paesi non partecipanti, resterà necessario un tasso di conversione per l'utilizzo dei fondi in questi Stati membri, anche se ciò non comporterà necessariamente che si debba proseguire con il regime esistente nella sua forma attuale: per esempio, si potrebbero modificare tutti o parte degli elementi chiave (tassi di conversione per l'agricoltura, fatti operativi, tassi contabili ecc.).
10. Il passaggio al nuovo regime agromonetario esigerà la soluzione di vari problemi tecnici:
- per i paesi partecipanti, si dovrà eliminare, secondo modalità che restano da definire, il divario tra le disposizioni agromonetarie (sul rapporto tra l'ecu e le monete nazionali) vigenti alla fine del 1998 ed i tassi di conversione fissi e irrevocabili (tra l'euro e le monete nazionali dei paesi partecipanti);
 - un'analogia transizione potrebbe rivelarsi necessaria per i paesi non partecipanti, se dal 1° gennaio 1999 verranno modificate le modalità di determinazione dei tassi di conversione per l'agricoltura;
 - per poter gestire la transizione del vecchio al nuovo regime saranno indispensabili adeguamenti tecnici: per esempio, le transazioni relative a fatti operativi risalenti al 1998 o ad anni precedenti si dovranno effettuare in base alle vecchie norme.
11. In ogni caso, la Commissione dovrebbe basare le proprie proposte su stime relativamente affidabili dei divari aggregati da eliminare, tenendo conto in particolare dell'elenco degli Stati membri partecipanti e dell'evoluzione dei mercati nel periodo precedente l'unione monetaria. Proposte specifiche saranno presentate entro la prima metà del 1998 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1999 (cfr. anche l'allegato 8). Gli adeguamenti al regime agromonetario si applicheranno anche al settore della pesca, in particolare per tutti gli importi fissati direttamente o indirettamente in base all'articolo 43 del Trattato.

B.3 LE SPESE AMMINISTRATIVE

12. Per tutte le istituzioni e organi comunitari insieme, queste spese ammontano a circa 2,7 miliardi di ecu in termini assoluti (cifre 1996), pari a circa il 3,5% del bilancio totale (stanziamenti di pagamento 1996). Le retribuzioni e le pensioni costituiscono di gran lunga la voce di maggiore entità di questa categoria di spese e vengono pagate in moneta nazionale (cfr. allegato 1B). Lo stesso vale per l'affitto e le spese di manutenzione degli uffici.

13. Il calcolo e il pagamento delle retribuzioni sono basati sullo Statuto del personale (articoli 63-65)⁶, secondo un metodo imperniato sui seguenti principi:
- le retribuzioni sono calcolate e versate nella moneta nazionale della sede di servizio del funzionario⁷;
 - l'entità della retribuzione mensile nella moneta nazionale resta fissa (con riserva di uno o due adeguamenti annuali, per tener conto dell'andamento dei prezzi e del potere d'acquisto dei pubblici dipendenti degli Stati membri), con la conseguenza che le spese di bilancio calcolate in ecu variano ogni mese. Con l'introduzione dell'euro questo rischio di cambio scomparirà, ovviamente, per tutte le retribuzioni o pensioni pagate ai funzionari in servizio negli Stati membri partecipanti;
 - l'equivalenza dei poteri di acquisto è garantita dall'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari che non sono in servizio a Bruxelles o in Lussemburgo. A tale scopo, viene applicato un coefficiente correttore che, in combinazione con un tasso di cambio fisso, tiene conto del livello generale dei prezzi, comparato a quello del Belgio e del Lussemburgo.
14. La maggioranza del personale comunitario è concentrata in pochi Stati membri: ecco perché, nei totali globali, alcune monete nazionali hanno un peso più che proporzionale. Per esempio, circa il 90 % dei 29.650 funzionari della Comunità che lavorano per le varie istituzioni e organi comunitari sono in servizio a Bruxelles o in Lussemburgo. Anche tra i pensionati, la maggioranza (il 55% su un totale di 8.350 persone) vive in Belgio o in Lussemburgo. L'entità degli effetti del passaggio all'euro dipenderà dunque soprattutto dalla partecipazione del Belgio e del Lussemburgo all'unione monetaria. Alcune altre categorie di spese sono in stretto nesso con il sistema di retribuzione (cfr. allegato 4) e subiranno quindi analoghi effetti.
15. Attualmente, lo schema delle retribuzioni e altri importi finanziari (soglie, massimali ecc.) figuranti nello Statuto dei funzionari sono indicati in franchi belgi. Se il Belgio entrerà nello spazio euro, il passaggio di questi importi ai loro equivalenti in euro ai tassi di conversione ufficiali avrà luogo soltanto, secondo le disposizioni del regolamento relativo all'introduzione dell'euro⁸ e se non intervengano altre disposizioni giuridiche, al termine del periodo di transizione (il 31 dicembre 2001).

Dato il valore emblematico e la rilevanza politica della retribuzione del personale comunitario, sarebbe opportuno assicurare che tutti gli importi figuranti nello

⁶ In generale, le medesime disposizioni si applicano alle pensioni, che vengono calcolate secondo modalità analoghe.

⁷ In genere, gli agenti della Comunità in servizio fuori del territorio dell'Unione europea sono retribuiti in franchi belgi, con la possibilità di convertire una parte della loro retribuzione in moneta locale.

⁸ Articolo 14 del regolamento ... / 98 del Consiglio riguardante l'introduzione dell'euro, fondato sull'articolo 109, paragrafo 4, del trattato CE, che sarà adottato alla metà del 1998, quando sarà stato deciso l'elenco degli Stati membri partecipanti. Cfr. anche la risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro (GU C 236 del 2.8.1997, pp. 7-12).

Statuto del personale siano indicati in euro fin dall'inizio della terza fase (1° gennaio 1999). Questa conversione immediata in euro deriverebbe da una clausola di passaggio orizzontale (cfr. la scheda sulle retribuzioni e pensioni all'allegato 8), che ridurrebbe a zero la durata del periodo di transizione in questo settore particolare, anticipando così la conversione in euro di tutti i riferimenti monetari attualmente in franchi belgi. Questa clausola assicurerebbe la modifica immediata, dal 1° gennaio 1999, dell'unità di conto nella quale sono stabiliti e calcolati i diritti legali nel settore delle retribuzioni e pensioni del personale (da distinguere dall'unità di conto nella quale le retribuzioni e pensioni vengono effettivamente pagate). Va anche notato che quest'operazione non comporta nessuna modifica sostanziale (cioè degli importi finali versati al personale): tutti i bollettini di stipendio saranno in euro e le retribuzioni e pensioni saranno pagate in euro negli Stati membri partecipanti e nelle rispettive monete nazionali nei paesi non partecipanti.

16. Infine, si preparerà adeguatamente e si varerà un'ampia campagna d'informazione per istruire appieno il personale comunitario sull'euro in generale e in particolare sulla modifica nominale delle retribuzioni e pensioni. Questa campagna si dovrebbe varare ben prima del 1° gennaio 1999, preparandola in consultazione con i sindacati. Iniziative specifiche vanno previste per i pensionati comunitari, per i quali l'informazione potrebbe altrimenti risultare meno facile da acquisire. La campagna sarà preparata e varata simultaneamente in tutte le istituzioni comunitarie.

C. L'ADATTAMENTO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

C.1 IL QUADRO GIURIDICO DELL' EURO

17. Il quadro giuridico per il passaggio all'euro è costituito dai due regolamenti euro⁹ (il cui contenuto è presentato brevemente all'allegato 5), i quali agevoleranno la transizione, basandola sul principio della continuità giuridica. Oltre ad alcune disposizioni di ordine pratico (per esempio le regole in materia di conversione e di arrotondamento), tali regolamenti stabiliscono anche il diritto monetario di base negli Stati membri partecipanti.

Per quanto riguarda la sostituzione dei riferimenti monetari negli strumenti giuridici (quali le leggi, i contratti ecc.), sono previste le seguenti disposizioni:

- dal 1° gennaio 1999, ogni riferimento all'ecu diventerà riferimento all'euro, in rapporto di perfetta parità;
- dal 1° gennaio 2002 i riferimenti alle unità monetarie nazionali saranno considerati riferimenti all'unità euro, ai tassi di conversione.

⁹ 1. Regolamento (CE) n° 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, che fissa alcune disposizioni relative all'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, pp. 1-3).
2. Regolamento (CE) n° ... / 98 del Consiglio riguardante l'introduzione dell'euro, fondato sull'articolo 109, paragrafo 4, del trattato CE, che sarà adottato alla metà del 1998, quando sarà stato deciso l'elenco degli Stati membri partecipanti. Cfr. anche la risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro (GU C 236 del 2.8.1997, pp. 7-12).

18. I due regolamenti euro hanno un'incidenza diretta sul diritto comunitario. Con una ricerca ragionata tramite la base dati Celex, comprendente tutti gli atti giuridici comunitari (compresi gli accordi internazionali), si sono individuati i testi (oltre 4.000 in totale) direttamente interessati dal passaggio all'euro in quanto contenenti riferimenti di tipo monetario (importi in ecu o in moneta nazionale, riferimenti a tassi d'interesse o di cambio, clausole di conversione e di arrotondamento ecc.). I servizi della Commissione hanno proceduto all'esame particolareggiato di questi atti giuridici per assicurare che tutti siano integralmente "compatibili con l'euro" alla data del 1° gennaio 1999. In ampia maggioranza, tali testi contengono semplici riferimenti ad importi in ecu. A livello amministrativo, sono stati esaminati anche i contratti e gli altri accordi firmati con terzi (fornitori di beni e di servizi, esperti ecc.).

C.2 LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELL' INTRODUZIONE DELL' EURO PER LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

a) Riferimenti a importi, massimali, soglie ecc. stilati in ecu

19. La prima conseguenza, e la più ovvia, per il diritto comunitario risulta dal fatto che l'ecu sarà sostituito con l'euro dal 1° gennaio 1999. A livello tecnico l'adattamento è relativamente semplice, poiché, a differenza delle monete nazionali, il tasso di conversione di 1 = 1 è fin d'ora noto e sicuro.

Nel caso dei riferimenti semplici, dove la cifra comunitaria convenuta, per esempio, per il capitale minimo di un istituto di credito è di 5 milioni di ecu, è chiaro che dal 1° gennaio 1999 la cifra della direttiva diventerà giuridicamente 5 milioni di euro in seguito all'applicazione dei regolamenti suddetti, senza dover adottare nessun'altra disposizione a livello comunitario o nazionale, a condizione che la legislazione nazionale sia conforme al diritto comunitario. I riferimenti semplici sono i riferimenti a importi il cui valore in ecu deve corrispondere costantemente ad un valore equivalente in moneta nazionale (per esempio nel contesto di un regolamento o di una direttiva applicabile in tutti gli Stati membri).

20. Il problema si fa più complesso se la cifra comune in ecu figurante in uno strumento giuridico comunitario è corredata (come avviene molto spesso) da una clausola riguardante la conversione nelle rispettive monete nazionali. In genere, queste clausole prevedono una data (o formula) di riferimento per la conversione di importi in ecu nella moneta nazionale. Per ottenere importi adeguati in moneta nazionale, queste clausole autorizzano spesso le autorità nazionali ad effettuare operazioni di arrotondamento (per esempio sino al 10% dell'importo iniziale). Gli importi convertiti restano fissi fino all'esame successivo dopo uno, due, tre e qualche volta ancora più anni (clausola di revisione). In certi casi, la clausola impone agli Stati membri di adeguare gli importi se le fluttuazioni della loro moneta hanno superato un determinato margine di tolleranza, il che comporta revisioni senza periodicità prestabilita, a cui si procede in effetti in momenti e secondo frequenza diversi per ciascuno Stato Membro. Altre disposizioni prevedono un tasso di conversione da applicare ad una determinata data, senza

possibilità di revisione. La tabella all'allegato 6 presenta la tipologia delle clausole di conversione più frequenti nel diritto comunitario.

21. Nell'interpretare i testi di legge in tal campo si devono rammentare due principi:
- secondo il principio della continuità giuridica, gli importi già fissati per una durata prestabilita in applicazione di una direttiva a livello nazionale non vanno modificati immediatamente in seguito all'introduzione dell'euro. In base a questo principio, gli importi nelle unità monetarie nazionali possono rimanere validi per un certo tempo nel periodo di transizione, poiché, a norma del principio "né obbligo né divieto", in ogni Stato Membro le unità monetarie nazionali resteranno la base di riferimento fino a tutto il 2001;
 - secondo il principio della coerenza giuridica (e della parità di trattamento tra i paesi partecipanti), a tutti questi importi comunitari armonizzati si deve conferire una nuova "base" dal 1° gennaio 1999, in modo che da tale data gli Stati membri partecipanti applichino valori identici, il che assicurerà la parità di trattamento tra loro. Di conseguenza, l'opzione dell'arrotondamento non avrà più ragion d'essere nei paesi partecipanti, poiché non sarà più possibile effettuare conversioni a tassi diversi dai tassi irrevocabili di conversione.
22. L'impostazione metodologica che si sceglierà in sede politica sarà condizionata dai due suddetti principi giuridici. Il risultato dipenderà dalla formulazione precisa dei testi giuridici in questione. Poiché queste clausole di conversione monetaria sono numerose e svariate, la Commissione ha elaborato alcuni orientamenti e criteri di decisione, che sono presentati più oltre nella presente comunicazione, intesi a garantire la coerenza tra le diverse politiche e ad evitare l'adozione di disposizioni giuridiche non necessarie. In alcuni settori, quest'impostazione è già stata discussa con gli Stati membri, per determinarne le conseguenze pratiche.

Nei casi in cui gli importi citati negli atti comunitari fanno sorgere obblighi di pagamento (per esempio a carico del bilancio comunitario), è quanto mai auspicabile la parità di trattamento, secondo il principio della coerenza giuridica, e quindi una uniformazione quanto più tempestiva possibile (cioè al 1° gennaio 1999).

Per gli importi che costituiscono riferimenti giuridici (per esempio le soglie, i massimali ecc.), la situazione dipenderà in particolare dalla presenza o no nel testo di una clausola di revisione automatica o di fluttuazione monetaria (il che non è sempre il caso) e dall'eventuale autorizzazione ad arrotondare le cifre:

- se il testo non comprende una clausola di revisione (per esempio la clausola della "data fissa"), applicando il principio della continuità si potrebbe arrivare ad una situazione dove gli importi indicati nella legislazione nazionale non convergerebbero mai in termini di euro tra i paesi partecipanti neanche dopo il 1° gennaio 2002. In questi casi possono essere opportune misure legislative specifiche (per esempio modificando la clausola di conversione ed introducendo eventualmente una clausola di revisione automatica per i paesi non partecipanti) per assicurare valori identici in euro, almeno a decorrere dal 1° gennaio 2002;

- nel caso di revisioni a periodicità fissa (per esempio revisioni prestabilite secondo un calendario fissato in anticipo dallo strumento giuridico in oggetto) l'impostazione metodologica dovrebbe, preferibilmente, basarsi sulla continuità al 1° gennaio 1999, fino alla prima revisione da effettuare dopo tale data. Al momento di questa prima revisione, in genere la clausola di revisione non si applica più nei paesi partecipanti, perché è diventata senza oggetto (il suo scopo è compensare le fluttuazioni monetarie), e di conseguenza diventano di applicazione diretta i tassi di conversione. Tuttavia, il processo di revisione non subisce modifiche nel caso dei paesi non partecipanti;
- per le revisioni a periodicità variabile (per esempio a norma delle clausole di fluttuazioni monetarie), la clausola ha lo scopo di mantenere le cifre nazionali quanto più vicine possibile alla cifra figurante nel diritto comunitario. Al 1° gennaio 1999 queste clausole diventano dunque senza oggetto per gli Stati membri partecipanti, i quali devono provvedere ad adeguare le loro cifre nazionali agli equivalenti in moneta nazionale dell'importo stabilito nel diritto comunitario;
- gli Stati membri possono tuttavia continuare ad applicare le clausole di arrotondamento, se lo desiderano, poiché nel periodo di transizione resta valida la ragion d'essere di tali clausole (cioè determinare importi adeguati nelle unità monetarie nazionali). Tuttavia, per i paesi partecipanti queste clausole diventano senza oggetto al termine del periodo di transizione: gli Stati membri che hanno deciso di avvalersene devono quindi provvedere perché gli importi in euro figuranti nel diritto comunitario diventino applicabili anche nella legislazione nazionale al più tardi dal 1° gennaio 2002. Per ragioni di coerenza, sarà spesso auspicabile che gli Stati membri partecipanti si astengano dall'avvalersi della facoltà di arrotondamento.

23. L'applicazione sistematica delle linee guida sin qui descritte assicurerà la coerenza globale della legislazione comunitaria. Nei casi in cui il risultato non è considerato adeguato sotto il profilo politico, si proporranno provvedimenti specifici (per esempio modifiche o addirittura nuovi testi di legge). Nell'allegato 7 queste linee guida sono descritte con maggiore ampiezza. I risultati dell'esame minuzioso al quale la Commissione ha sottoposto la legislazione comunitaria ed i vari provvedimenti complementari previsti sono presentati in una serie di schede tecniche (cfr. allegato 8) relative a vari settori della politica comunitaria. Nelle schede è descritta anche l'applicazione delle linee guida.

Perlopiù, tali schede hanno la forma di "note esplicative" e forniscono l'interpretazione giuridica del significato e degli effetti delle varie clausole nella prospettiva dell'introduzione dell'euro. In altri casi, nelle schede è indicato perché e quando la Commissione intende presentare proposte di testi giuridici. In vari casi, la Commissione ha già discusso con gli Stati membri alcune interpretazioni giuridiche, per esempio nell'ambito di riunioni di comitati. Tali testi sono attualmente disponibili¹⁰.

¹⁰ Comitato delle assicurazioni (XV/2049/97), comitato consultivo bancario (XV/1057/97), comitato consultivo per i pubblici appalti (CC/97/11 e CC/97/26), gruppo consultivo sui testi di legge relativi alla contabilità (XV/7002/97).

Inoltre, numerosi testi comunitari richiedono l'attuazione da parte degli Stati membri (per esempio il recepimento di una direttiva in un testo giuridico nazionale e l'aggiornamento regolare, se necessario, della clausole di "valore attuale" figuranti nelle direttive). Gli Stati membri devono controllare di continuo tali testi, ai fini della conformità.

24. Nel diritto comunitario sono numerosi i riferimenti "alle monete nazionali". Tuttavia, simili riferimenti non diventeranno obsoleti per quanto riguarda i paesi partecipanti per il semplice fatto che vari Stati membri avranno la medesima moneta nazionale dal 1° gennaio 1999. È chiaro che questi riferimenti restano interamente validi nel caso dei paesi non partecipanti; nel caso dei paesi partecipanti, essi riguardano ovviamente l'euro come moneta e, in generale, saranno interpretati come relativi alla "unità monetaria nazionale" dell'euro fino al 2002.

b) Casi che richiedono una soluzione specifica

25. In un'esigua minoranza dei casi analizzati, applicare il principio della continuità darebbe risultati poco soddisfacenti perché non permetterebbe di risolvere un problema tecnico oppure perché porterebbe a un'anomalia giuridica o economica. Simili casi, che vanno trattati individualmente, spesso richiedono l'adozione di disposizioni giuridiche ad hoc. Al riguardo, cfr. l'allegato 8.

Un esempio è dato dalle difficoltà che possono sorgere quando si fa riferimento a specifici tassi d'interesse (per esempio nel contesto di clausole penali). Alcuni di questi tassi scompariranno con l'introduzione dell'euro. In alcuni casi si rivelerà necessaria un'ampia revisione: sarà il caso, per esempio, del sistema attuale dei tassi minimi d'interesse (chiamati tassi TICR), che si applica alle varie monete alle quali fa riferimento l'Accordo OCSE relativo ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. L'arrivo dell'euro sulla scena monetaria esigerà la modifica dei metodi di fissazione di tali tassi minimi per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti (cfr. la scheda sui crediti all'esportazione all'allegato 8).

c) Conseguenze per gli accordi con paesi terzi

26. Sono in vigore numerosi accordi bilaterali tra la Comunità e paesi terzi in diversi settori (per esempio, assicurazioni, pesca ecc.). Di solito, in simili accordi figurano riferimenti monetari: di conseguenza, su di essi avrà ripercussioni l'introduzione dell'euro: sino a tutto il 1998 questi accordi si baseranno su obblighi finanziari e riferimenti indicati in ecu, che saranno convertiti automaticamente in euro a norma dei già menzionati regolamenti in materia, senza che nessuna parte firmataria debba prendere iniziative specifiche. Secondo la dottrina giuridica internazionale in campo monetario, che secondo l'opinione prevalente comprende l'ecu, sotto il profilo formale non è necessario "negoziare" il passaggio all'euro con i partner. È una fortuna, se si considera il lungo iter procedurale necessario per modificare formalmente tali accordi. Per ragioni pratiche, è auspicabile una certa

informazione delle parti interessate prima del 1° gennaio 1999 (cfr. la scheda sugli accordi internazionali all'allegato 8).

D. GLI ASPETTI OPERATIVI DELLA TRANSIZIONE

D.1. GESTIONE DI TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA

27. Come risultato della situazione descritta alla sezione B.1, secondo la quale praticamente tutte le entrate vengono versate nelle monete nazionali, mentre circa la metà delle spese è pagata in ecu, il servizio di tesoreria della Commissione si trova attualmente di fronte ad un'ingente penuria strutturale di ecu: a causa di questo "deficit", il servizio di tesoreria deve procurarsi fra i 33 e i 35 miliardi di ecu all'anno sul mercato libero, servendosi normalmente delle monete degli Stati membri che sono contribuenti netti al bilancio. Il passaggio all'euro, e il conseguente afflusso di risorse versate in euro tenderà a chiudere questo circolo vizioso, riducendo quindi drasticamente la necessità di tali acquisti massicci di valuta. Fin dall'inizio della terza fase, le operazioni di cambio della Commissione costituiranno dunque una percentuale molto più ridotta delle entrate e dei pagamenti di bilancio rispetto alla situazione attuale. L'ampiezza della riduzione dipenderà in particolare dalla dimensione rispettiva degli spazi euro e non euro.
28. Un secondo fattore contribuirà a questa riduzione delle operazioni di cambio. Gli Stati membri pagano i loro contributi al bilancio tramite conti di "risorse proprie" tenuti presso il loro Tesoro o presso la loro banca centrale. Il servizio di tesoreria della Commissione attinge da questi conti per onorare gli obblighi di pagamento della Comunità. Una o due volte al mese, la Commissione emette una serie di ordini di trasferimento tra questi conti, in modo che i depositi su questi 15 conti siano più o meno proporzionali al contributo che ogni Stato Membro versa al bilancio¹¹. Le operazioni di cambio risultanti da questa operazione mensile di riequilibrio (attualmente si tratta in media di circa 1,5 miliardi di ecu al mese) saranno considerevolmente ridotte dal 1° gennaio 1999, poiché molti trasferimenti saranno semplicemente effettuati in euro, senza la necessità di convertire monete.
29. La riduzione globale del numero di monete, conseguente all'introduzione dell'euro avrà ulteriori effetti positivi in termini di gestione delle monete e dei conti. Attualmente la Commissione tiene in ogni Stato membro almeno due conti bancari commerciali, uno per le operazioni in moneta nazionale e l'altro per le operazioni in ecu. Nei paesi partecipanti, i due conti saranno fusi in uno solo (al più tardi al 1° gennaio 2002). Si è pensato di effettuare questa semplificazione poco dopo l'inizio del periodo di transizione. Sono in corso colloqui con le istituzioni finanziarie sugli aspetti pratici delle operazioni di pagamento durante il periodo di transizione e oltre.
30. Nella sua qualità di mutuataria a norma dei Trattati CE, CECA ed Euratom, la Commissione definirà presto la propria posizione per quanto riguarda la ridenominazione in euro dei suoi debiti insoluti, basandosi sulle decisioni che su

¹¹ Quest'obbligo di riequilibrio è stabilito all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento n. 89/1552 del Consiglio, del 29 maggio 1989, relativo al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

tale questione prenderanno gli Stati membri partecipanti. Così come si presenta attualmente la situazione, la massima parte dei debiti contratti dalle CE, dalla CECA e dall'Euratom saranno pagati prima del 1999. Per la maggior parte, i debiti ancora non pagati sono denominati in ecu e non richiederanno azioni specifiche al momento del passaggio all'euro. Altri debiti in sospeso sono d'importo esiguo: di conseguenza, la loro ridenominazione non è ritenuta una priorità essenziale.

Per quanto riguarda i prestiti, i debitori potrebbero essere disposti ad accettare la ridenominazione dei loro debiti in euro. Inoltre, sarà loro ricordato che hanno il diritto di passare all'euro per tutti i pagamenti relativi a prestiti ottenuti nelle monete degli Stati membri partecipanti.

31. Tramite il suo servizio di tesoreria, la Commissione intende stabilire rapporti di lavoro con la BCE per quanto riguarda la conduzione delle sue operazioni finanziarie, in particolare al fine di semplificare e razionalizzare ulteriormente, ove sia possibile e auspicabile, i flussi monetari esistenti. La Commissione sta esaminando con l'IME le modalità di un'eventuale partecipazione volontaria al futuro sistema della BCE di notifica delle operazioni di cambio di importi ingenti, un sistema che farà parte degli strumenti di sorveglianza della politica monetaria di cui disporrà la Banca.

D.2. STATISTICHE

32. In un numero considerevole di serie cronologiche statistiche dell'Eurostat figurano unità monetarie: il passaggio all'euro avrà quindi un'incidenza diretta in tale settore. Alcune di queste serie monetarie sono indicate in monete nazionali (serie primarie), mentre altre sono in ecu (serie di riferimento comune) e servono soprattutto per raffronti e/o aggregati (per esempio per il calcolo del PIL comunitario). L'introduzione dell'euro avrà incidenza, ma in forma indiretta, anche su altre serie, come quelle riguardanti gli indici dei prezzi.
33. L'Eurostat ha effettuato i suoi lavori preparatori sulle conseguenze pratiche del passaggio all'euro nell'ambito del gruppo di lavoro statistico dell'IME (al quale hanno partecipato pure l'FMI e la BRI). Anche gli Stati membri sono stati associati a questi lavori tramite il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Inoltre, l'Eurostat ha proposto di costituire per l'euro un LEG specifico ("Leadership Group" o gruppo guida, una nuova forma di compartecipazione tra la Commissione e gli Stati membri), per preparare dati intesi ad aiutare gli Stati membri a convertire in euro le loro statistiche nazionali. Presiederà i lavori l'INSEE (Francia); nel gruppo saranno rappresentati anche la Finlandia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Spagna.
34. Si riassumono qui di seguito le principali conclusioni operative a cui è giunto sinora l'Eurostat:
 - le serie cronologiche primarie (nelle monete nazionali) degli Stati membri partecipanti saranno riformulate dividendole per il tasso di conversione per quanto riguarda i dati anteriori al 1° gennaio 1999 (rimarranno invariati i dati nelle monete dei paesi non partecipanti): ciò assicurerà la continuità dei dati

statistici lasciando intatte al tempo stesso tutte le caratteristiche statistiche delle serie (per esempio tassi di crescita ecc.). Sono tuttora in studio altre tre soluzioni (tenere serie eterogenee, pubblicare soltanto i dati in ecu, sviluppare una soluzione specifica per ogni serie);

- le serie cronologiche di riferimento comune (in ecu, al tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle CE) restano invariate per quanto riguarda i dati anteriori al 1999, mentre i dati successivi saranno in euro;
- si elaboreranno nuovi aggregati statistici per lo spazio euro, con statistiche corrispondenti per i paesi non facenti ancora parte di questo spazio.

Tali raccomandazioni riguardano soltanto la pubblicazione dei dati. Si deve dar la preferenza ad una politica comune di conversione per tutto il sistema statistico europeo.

35. Fissare i tassi di cambio e pubblicarli è necessario per molteplici motivi, in particolare per i riferimenti nei testi giuridici. Gli operatori di mercato hanno chiesto che i tassi di riferimento dell'euro siano pubblicati ogni giorno da un organismo ufficiale qualificato: l'IME ha quindi annunciato la sua intenzione di proporre che questo compito sia affidato al SEBC (cfr. il comunicato dell'IME del 1° luglio 1997). Ciò assicurerà anche la continuità giuridica per quanto riguarda l'attuale pubblicazione quotidiana, da parte della Commissione, dei tassi di cambio dell'ecu, ai quali si fa spesso riferimento nel diritto comunitario.

È necessario anche rammentare la necessità di disporre di adeguati tassi d'interesse di riferimento per l'euro, poiché vengono applicati in alcuni settori (crediti all'esportazione ecc.) e da operatori esterni. Ciò assicurerebbe inoltre la continuità dell'attuale modello basato sulla curva di rendimento dell'ecu. Sono in fase di esame varie questioni tecniche e metodologiche.

D.3 INFORMATICA

36. L'introduzione dell'euro avrà incidenza sugli attuali sistemi informatici delle varie istituzioni comunitarie, alla pari del problema della fine del millennio, che sarà in gran parte concomitante. I necessari adeguamenti dei programmi informatici saranno in genere preparati e attuati secondo modalità decentrate.

Per quanto riguarda la Commissione, si è costituito un gruppo di lavoro specifico "Euro/Anno 2000" per assistere i vari servizi nella preparazione dei loro sistemi per entrambi gli eventi. Il gruppo elabora attualmente l'inventario dei principali sistemi e programmi sui quali inciderà l'uno o l'altro evento. Da un primo studio risulta che le iniziative in campo informatico in relazione all'euro dovranno incentrarsi nei seguenti settori: basi di dati statistici, operazioni di tesoreria (entrate e pagamenti di bilancio), esecuzione dei contratti e regimi agromonetari. In ciascuno di questi settori, è previsto di completare i lavori in tempo utile per la transizione alla terza fase.

Infine, la Commissione sta preparando l'integrazione del simbolo dell'euro nelle proprie configurazioni informatiche standardizzate.

D.4 ALTRI ASPETTI

37. Mentre si avvicina l'inizio della terza fase, la Commissione s'impegna sempre più in attività d'informazione e di comunicazione relative agli aspetti pratici del passaggio all'euro e alla preparazione delle imprese e dei cittadini a tale riguardo. I documenti tecnici relativi a questioni legali o finanziarie, preparati inizialmente per uso interno della Commissione, presentano spesso interesse per gli ambienti esterni: quindi tali documenti vengono fatti circolare in misura sempre crescente fuori dell'istituzione, in particolare quando possano essere di aiuto a terzi per prepararsi all'introduzione dell'euro. Alcune di queste relazioni interne sono in effetti il risultato di domande poste alla Commissione o di richieste specifiche di chiarimento presentatele.

Di recente è stata avviata una serie speciale di pubblicazioni relative all'euro, dal titolo EURO PAPERS¹², allo scopo di diffondere documenti di natura tecnica o pratica, così da assistere gli operatori economici ed altri interessati nei loro preparativi per il passaggio all'euro. Inoltre, ci si avvale sempre più di EUROPA, il server ufficiale Internet della Commissione e in particolare del sito EURO (<http://euro.eu.int>) per rendere pubblici tali documenti e tutto l'altro materiale destinato al grande pubblico.

38. Poiché tutte le istituzioni ed organi comunitari sono coinvolti, anche se entro limiti diversi, nel passaggio all'euro, si è costituita una rete informale interistituzionale di punti di contatto per favorire gli scambi e la diffusione delle informazioni. Inoltre, la rete deve coordinare tutte le azioni d'interesse comune (per esempio la campagna d'informazione del personale uro). Altre sedi di cooperazione interistituzionale sono il Collegio dei capi dell'amministrazione (che si occupa in particolare delle questioni relative alle retribuzioni) e il Comitato interistituzionale dell'informatica.

E. CONCLUSIONI

39. La valutazione globale della Commissione sugli effetti e sulle conseguenze pratiche del passaggio all'euro è ampiamente positiva, per quanto riguarda al tempo stesso le ripercussioni sulle politiche comunitarie ed il funzionamento interno della Commissione e delle istituzioni comunitarie in generale:
- gli effetti sul bilancio comunitario saranno positivi per le entrate e per le spese: per esempio, si ridurrà in misura sostanziale il rischio inerente al cambio a carico del bilancio comunitario; sarà agevolata la gestione monetaria, ecc.;
 - si avrà una notevole semplificazione nell'ambito di alcune politiche comunitarie: l'esempio di maggior rilievo è probabilmente il regime agromonetario;

¹² Sinora sono stati pubblicati sei numeri, riguardanti rispettivamente: gli aspetti esterni dell'Unione economica e monetaria; la contabilità per l'introduzione dell'euro; il quadro giuridico per l'uso dell'euro; una tavola rotonda sugli aspetti pratici del passaggio all'euro; una lista di controllo sull'introduzione dell'euro per le imprese ed i revisori di conti.

- benché siano necessari lavori specifici per agevolare il passaggio all'euro, lo sforzo richiesto dalla transizione appare ragionevole in rapporto ai vantaggi: per esempio, i testi giuridici specifici da adottare per il passaggio all'euro saranno in numero estremamente ridotto, e non si prevede che il passaggio operativo causerà distorsioni nell'attività, purché i lavori preparatori in corso continuino secondo il calendario previsto.

Per quanto riguarda il passaggio all'euro nei testi di legge, gran parte del lavoro spetterà agli Stati membri. Il passaggio dovrà avvenire nel contesto della revisione globale della legislazione nazionale, in qualche caso sin dal 1° gennaio 1999 ma perlopiù con decorrenza dal 2002 o anche prima.

40. In ampia misura, i lavori comunitari per il passaggio all'euro si concentreranno nel periodo precedente il 1° gennaio 1999, contrariamente a quanto avverrà ai livelli nazionale, regionale e locale, dove i lavori si prolungheranno per tutta la durata del periodo di transizione e in qualche caso si concentreranno prima del termine di tale periodo (1° gennaio 2002), quando cominceranno a scomparire le unità monetarie nazionali. Poiché le operazioni finanziarie comunitarie sono basate perlopiù sull'ecu, l'introduzione dell'euro avverrà pressoché esclusivamente il 1° gennaio 1999, cioè senza periodo di transizione. Anche se la massima parte degli adeguamenti saranno quindi introdotti tutti insieme sin dall'inizio dell'UME, l'introduzione dell'euro si compirà senza difficoltà e in modo ordinato per quanto riguarda non soltanto le politiche e la legislazione comunitarie ma anche l'organizzazione e il funzionamento interno delle varie istituzioni comunitarie.

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI A CARICO DEL BILANCIO 1996

ALLEGATO 1A

Sotto-sezioni	Descrizione	Pagamenti in ecu		Pagamenti nelle monete nazionali		Totale	
		In milioni di ecu	%	In milioni di ecu	%	In milioni di ecu	%
Parte A	Stanziamanti di funzionamento	693,80	24,03	2.023,10	75,97	2.662,90	100,00
Parte B	Stanziamanti operativi						
B0	Garanzie, riserve	936,40	100,00	0,00	0,00	936,40	100,00
B1	FEAOG, sezione Garanzia	40,10	0,10	39.041,80	99,90	39.081,90	100,00
B2	Azioni strutturali, spese strutturali e di coesione, meccanismo finanziario, altre azioni agricole e regionali, trasporti e pesca	24.142,30	98,00	493,60	2,00	24.635,90	100,00
B3	Formazione, gioventù, cultura, audiovisivo, informazione e altre azioni sociali	654,30	95,55	30,50	4,45	684,80	100,00
B4	Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente	163,80	94,35	9,80	5,65	173,60	100,00
B5	Protezione dei consumatori, mercato interno, industria e reti transeuropee	538,20	96,68	18,50	3,32	556,70	100,00
B6	Ricerca e sviluppo tecnologico	2.615,90	90,27	281,90	9,73	2.897,80	100,00
B7	Azioni esterne	3.642,20	97,07	110,10	2,93	3.752,30	100,00
B8	Politica estera e di sicurezza comune	51,40	100,00	0,0	0,00	51,40	100,00
	Totale Parte B	32.784,60	45,05	39.986,20	54,95	72.770,80	100,00
	Totale Parti A + B	33.424,40	44,31	42.009,30	55,69	75.433,70	100,00

ESECUZIONE DEI PAGAMENTI A CARICO DEL BILANCIO 1996

ALLEGATO 1B

Sotto-sezioni	Descrizione	Pagamenti in ecu		Pagamenti nelle monete nazionali		Totale	
		In milioni di ecu	%	In milioni di ecu	%	In milioni di ecu	%
A1	Spese concernenti le persone facenti parte dell'Istituzione	94,20	5,54	1.606,90	94,46	1.701,10	100,00
A2	Immobili, materiale e spese varie di funzionamento	165,80	47,50	183,20	52,49	349,00	100,00
A3	Spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche da parte dell'Istituzione	193,80	97,05	5,90	2,95	199,70	100,00
A4	Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali	50,40	64,53	27,70	35,47	78,10	100,00
A5	Informatica	95,20	97,64	2,30	2,36	97,50	100,00
A6	Spese per il personale di funzionamento delle delegazioni della Comunità europea	14,60	8,59	155,30	91,41	169,90	100,00
	Ufficio delle pubblicazioni	25,80	38,17	41,80	61,83	67,60	100,00
	Totale Parte A	639,80	24,03	2.023,10	75,97	2.662,90	100,00

**Gli effetti del passaggio all'euro sui settori politici
gestiti separatamente dal bilancio comunitario**

A. CECA

A.1 Entrate e spese

Le entrate di bilancio sono di due tipi:

- i prelievi sulla produzione di carbone e di acciaio versati dalle imprese di questi due settori; è peraltro prevista l'abolizione di tali prelievi dal 1998;
- i redditi finanziari provenienti dagli investimenti delle riserve CECA (essenzialmente il fondo di garanzia per i prestiti).

Le spese comprendono le seguenti voci:

- misure sociali (riqualificazione, case popolari per i lavoratori del settore CECA);
- programmi di ricerca in entrambi i settori;
- sgravio di interessi per prestiti alla riconversione creatori di posti di lavoro.

Poiché il bilancio CECA è d'impegno, tutte le voci di spesa sono contabilizzate soltanto in termini d'impegno. Gli impegni in corso sono iscritti al passivo del bilancio CECA e vengono pagati successivamente (oppure annullati in misura integrale o parziale).

A.2 Quadro giuridico

Secondo le disposizioni giuridiche relative alle attività di bilancio della CECA¹³, i prelievi sui prodotti CECA sono indicati in unità di conto europee (successivamente convertite in ecu a norma della decisione 3334/80/CECA). Anche tutte le spese vanno calcolate in unità di conto europee (ora in ecu). Di conseguenza, tutti i rischi di cambio sono integralmente a carico dei contribuenti e dei beneficiari del bilancio CECA. Anche quando gli avvisi di pagamento sono in moneta nazionale, gli importi sono limitati al controvalore in ecu concordato inizialmente, senza tener conto dell'andamento dei tassi di cambio tra la moneta in oggetto e l'ecu. Poiché i regolamenti euro convertiranno automaticamente i riferimenti all'ecu in riferimenti all'euro, non è necessaria nessuna azione specifica per agevolare il passaggio all'euro.

B. Il Fondo europeo di sviluppo (FES)

B.1 Entrate

Gli Stati membri versano i loro contributi in ecu, tranne la Germania, che paga in moneta nazionale. Sono in ecu anche tutti gli importi menzionati nella convenzione di Lomè. Quindi il passaggio all'euro sarà automatico e non dovrebbe porre problemi.

¹³ Articoli 49 e 50 del trattato CECA, completati dalle decisioni 2/52/CECA e 3/52/CECA (redditi CECA) e la decisione 3289/75/CECA (spese).

B.2 Pagamenti

Tutti i conti bancari sono in ecu e si effettua in ecu anche la maggior parte delle operazioni di tesoreria. Solo alcune operazioni si effettuano in monete comunitarie e occasionalmente in altre monete (dollari USA, Yen ecc.).

I pagamenti relativi a progetti locali sono spesso effettuati nella moneta del paese ACP beneficiario ma, secondo convenzioni stipulate con banche locali, i conti che il FES tiene in questi paesi sono sempre in monete europee. Quindi il passaggio di questi conti all'euro non dovrebbe presentare difficoltà.

ALLEGATO 3

DIVARI AGROMONETARI NEL 1997, SECONDO LE STIME AL 1° OTTOBRE 1997

	BLF	DRK	DM	DRA	ESC	FF	FMK	HFL	IRL	LIT	ÖS	PTA	SKR	UKL
A. Divari¹⁴ agromonetari tra il TCA ed il TRM (% del TRM)														
1) prezzi e importi del mercato	0,82	0,79	0,77	0,37	0,10	1,19	2,54	0,78	0,09	2,67	0,75	0,67	5,25	1,09
2) aiuti all'ettaro di arativi	0,58	3,25	-0,90	0,37	0,10	1,19	2,54	-0,85	8,56	11,23	-0,91	0,67	8,91	15,03
3) aiuti per capo di bestiame e per le strutture	0,58	3,25	-0,90	0,37	0,10	1,19	2,54	-0,85	8,56	5,37	-0,91	0,67	15,02	14,38
B. Costo annuale per un divario dell'1% (in milioni di ecu/%)														
1) prezzi e importi del mercato	11,33	6,83	22,84	19,21	3,00	32,59	1,16	14,98	10,05	27,83	1,74	19,07	1,26	11,41
2) aiuti all'ettaro di arativi	1,56	6,11	30,88	5,44	1,86	46,47	2,12	1,39	1,09	18,28	3,35	16,65	4,31	16,20
3) aiuti per capo di bestiame e per le strutture	1,34	0,64	6,61	1,07	2,20	11,53	2,05	0,38	7,25	5,06	3,61	6,45	1,61	7,11
C. Costo annuale totale¹⁵ (in milioni di ecu)														
Divari agroalimentari	10,90	27,32	-16,1	9,57	0,68	108,06	13,50	10,20	72,27	306,67	-5,05	28,34	69,21	358,15
Totale UE 15 (in milioni di ecu)	993,72													

¹⁴ Stime effettuate in base al bilancio 1997 (TCR = tasso di conversione per l'agricoltura; TRM = tasso rappresentativo del mercato).

¹⁵ Le cifre della parte C sono calcolate moltiplicando gli importi corrispondenti delle parti A e B della tabella e facendo il totale dei prodotti.

**Passaggio delle retribuzioni all'euro:
questioni attinenti**

1. Retribuzioni fuori dell'UE

Queste retribuzioni vengono pagate in franchi belgi, applicando il coefficiente correttore relativo al Belgio. A richiesta, una parte della retribuzione può essere versata nella moneta locale, secondo il tasso previsto per la retribuzione e applicando il coefficiente correttore locale.

2. Spese relative alle missioni

All'interno dell'UE: tutti gli importi forfettari e i massimali sono indicati in franchi belgi e vengono pagati al tasso di cambio mensile.

Fuori dell'UE, tutti gli importi sono indicati in ecu e verranno convertiti automaticamente in euro dal 1° gennaio 1999.

3. Interpreti free-lance

La convenzione attuale si applica fino al 31 dicembre 1998 e sarà rinegoziata nel corso del 1998. Attualmente, gli aumenti vengono ponderati secondo la rispettiva percentuale delle varie monete nel paniere dell'ecu. I pagamenti vengono effettuati in ecu e saranno quindi convertiti in uro.

4. Cassa malattie

Tutti i massimali sono indicati in franchi belgi. I pagamenti vengono effettuati al tasso contabile.

L'introduzione dell'euro nel diritto comunitario derivato

Nel contesto dello scenario delineato a Madrid¹⁶ per il passaggio alla moneta unica, si è deciso che con un regolamento del Consiglio che entrerà in vigore il 1° gennaio 1999 si definirà il quadro giuridico dell'impiego dell'euro. Sullo sfondo dello scenario di Madrid e a norma dei due regolamenti euro¹⁷ che lo attueranno, occorre valutare le ripercussioni sul diritto comunitario vigente.

I regolamenti euro comportano tre conseguenze principali per il diritto comunitario:

1. Il principio della continuità giuridica

A norma del regolamento n. 1103/97, comportante alcune disposizioni relative all'introduzione dell'euro, gli "*strumenti giuridici*" non subiranno mutamenti in seguito all'introduzione dell'euro, tranne ovviamente la sostituzione con l'euro delle attuali unità monetarie (cioè le monete nazionali o, più spesso nella legislazione comunitaria, l'ecu). È ciò che avverrà *a meno che* il legislatore non decida di apportare cambiamenti, ma naturalmente vi sono limiti al margine discrezionale dei legislatori in questo settore: per esempio, non sarebbe accettabile una modifica che violi il principio della continuità.

2. "Né obbligo né divieto"

Quest'impostazione è stata decisa dai capi di Stato nel contesto politico del Consiglio di Madrid per offrire agli operatori economici la massima libertà possibile nel gestire il calendario della transizione, pur garantendo a chi desideri effettuare questa transizione soltanto al termine della fase C la possibilità di continuare a servirsi sino ad allora della propria moneta. Secondo il regolamento euro, il principio della libertà di servirsi dell'unità euro nelle relazioni contrattuali implica il consenso della controparte.

In ambito giuridico, i regolamenti euro dispongono esplicitamente che nel periodo di transizione si possono utilizzare, per istituire i nuovi strumenti giuridici, tanto l'unità monetaria nazionale quanto l'unità euro. Tuttavia, durante tale periodo, non si può imporre di servirsi dell'euro tranne nelle circostanze ben determinate e limitate indicate nei regolamenti euro, anche se le pubbliche amministrazioni possono decidere di aggiungere l'unità euro (o autorizzarne l'uso) come un'opzione sostitutiva per i cittadini, le imprese ecc.

¹⁶ Approvato dai capi di Stato e di governo al vertice di Madrid del dicembre 1995.

¹⁷ Regolamento n. 1103/97 del Consiglio del 19.6.1997, pp. 1-3 e proposta di regolamento n./98 del Consiglio (cfr. risoluzione del Consiglio del 7.7.1997 sul quadro giuridico per l'introduzione dell'euro: GU C 236 del 2.8.1997, pp. 7-12).

3. Deroghe al principio del “non obbligo” e blocco delle disposizioni giuridiche che impongano l’impiego dell’unità euro

Secondo il progetto di regolamento euro fondato sull'articolo 109, paragrafo 4, del Trattato, gli Stati membri non possono adottare disposizioni giuridiche che impongano l’impiego dell’euro, tranne nell’ambito di una procedura coordinata, comportante un calendario comune. Tuttavia, nel secondo regolamento sono previste esplicitamente alcune eccezioni (per esempio, pagamenti mediante accredito sul conto, conversione di un debito in sospeso, modifica dei mercati organizzati e dei sistemi di pagamento).

ALLEGATO 6: TIPI DI CLAUSOLE DI LEGGE COMPORTANTI SOGLIE E MASSIMALI SULLE QUALI PUÒ INFLUIRE L'EURO

Calendario: PRIMA DELL'UME Ecu ed equivalenti in moneta nazionale	Data: 1° gennaio 1999 ecu = euro Conversione in euro delle monete nazionali	Calendario: PERIODO DI TRANSIZIONE Le unità monetarie nazionali (UMN) vengono indicate in euro, al tasso di conversione	Data: 1°/1/2002 Abolizione delle unità monetarie nazionali (UMN)
1. Clausole del valore attuale (per es.: settore bancario)	Si applica ovviamente il principio della continuità. Si tratta di clausole semplici, che resteranno di applicazione in tutti i paesi, partecipanti o no.		
2. Clausole della data fissa ¹⁸ (per es.: assicurazioni 76/580 e beni culturali)	Si applica ovviamente il principio della continuità. Questo tipo di clausola farà sussistere nei testi nazionali di applicazione i divari tra i valori (molto ampi nei casi come quello della direttiva del 1976).		
3a. Clausole di revisione automatica , comprendenti un calendario e un dispositivo completo per la conversione nella moneta nazionale (per es.: appalti pubblici e la massima parte delle direttive nel campo delle assicurazioni)	Per es. per gli appalti: revisione ogni 2 anni basata sulle fluttuazioni dei due anni precedenti Per es. per le assicurazioni: revisione annuale al 1° gennaio come data prestabilita	Al momento della prima revisione, prevista per il 1° gennaio 1999 o dopo tale data, si ritiene che queste clausole di revisione non debbano più applicarsi nei paesi partecipanti. L'obiettivo principale della direttiva (fissare una soglia armonizzata) prevale sulle argomentazioni a favore del mantenimento di tali clausole nei paesi partecipanti. Nei paesi non partecipanti queste clausole restano di applicazione.	
3b. Clausole di fluttuazione delle monete (per es. valori mobiliari, seconda direttiva sul diritto societario)	In base a tali clausole, gli Stati membri devono provvedere ad adeguare la loro soglia ed il loro massimale se le fluttuazioni della moneta nazionale abbiano superato il margine di tolleranza.	Per i paesi partecipanti la ragion d'essere di queste clausole cessa dal 1° gennaio 1999. Lo stesso vale per la base giuridica degli importi in moneta nazionale figuranti nei testi di legge dei paesi partecipanti (se tali importi sono diversi da quelli indicati in ecu/uro in una direttiva). Dal 1° gennaio 1999 i paesi partecipanti devono applicare il tasso di conversione previsto nel regolamento uro.	
4. Clausole di "arrotondamento" per arrivare a un importo adeguato nella moneta nazionale (per es. contabilità)	Scopo di queste clausole è aiutare il legislatore nazionale una cifra tonda in ecu in un adeguato importo nella moneta nazionale. A questo titolo, tali clausole possono applicarsi dal 1° gennaio 1999 sino al 31 dicembre 2001.	Queste clausole non saranno più di applicazione dal 1° gennaio 2002 (la loro applicazione non farebbe altro che vanificare lo scopo della direttiva).	

¹⁸ In alcune di tali clausole è previsto che il Consiglio possa modificare le soglie previa proposta della Commissione.

Linee guida per le modifiche in sede giuridica
dei riferimenti monetari

A. INTRODUZIONE

Considerata la molteplicità dei riferimenti monetari (per esempio in forma di soglie, di minimali e di massimali, di obblighi di pagamento e di dichiarazione ecc.) presenti nel diritto comunitario, indicati in ecu e/o nelle monete nazionali, la Commissione ha formulato una serie di linee guida per la loro interpretazione, ai fini di un'applicazione coerente in tutte le politiche comunitarie (cfr. sezione C.2. della presente comunicazione).

In molti casi sembra che l'introduzione dell'euro influirà sull'interpretazione dei riferimenti monetari, anche se in generale non si dovranno proporre atti giuridici specifici, poiché il significato della clausola può essere interpretato con solide basi giuridiche e secondo coerenza legale. All'allegato 8 sono indicate interpretazioni individuali di tali clausole. Il presente allegato, invece, comprende una presentazione più generale delle linee guida.

B RIFERIMENTI MONETARI

In generale, nella legislazione comunitaria i riferimenti monetari sono in ecu e quindi saranno convertiti automaticamente in euro alla data del 1° gennaio 1999, senza problemi prevedibili. Difficoltà giuridiche possono tuttavia palesarsi in un secondo tempo per la necessità di convertire alcuni di questi importi nelle monete nazionali.

B.1 Riferimenti semplici

Sono riferimenti semplici ad importi in ecu quelli per i quali nessuna clausola di legge prevede la conversione nelle monete nazionali. Simili riferimenti semplici possono essere di due tipi:

- nella forma più semplice, gli importi di riferimento in ecu si applicano direttamente (per esempio quando un importo è calcolato e pagato in ecu a carico del bilancio comunitario). È chiaro che in questi casi l'introduzione dell'euro non esigerà nessun provvedimento specifico a livello comunitario;
- in altri casi, la conversione nelle monete nazionali, anche se non esplicitamente prevista nella legislazione, è implicita nella natura di questa: per esempio, quando un atto giuridico comunitario fissa un massimale o una soglia da rispettare in ogni evenienza, senza precisare tuttavia le modalità di conversione (per esempio quando si devono dichiarare tutte le operazioni d'importo superiore a una determinata soglia in ecu). Come già si è detto, non saranno necessari provvedimenti specifici a livello comunitario, poiché spetta agli Stati membri e alle parti interessate accertarsi che le disposizioni del diritto comunitario siano rispettate in ogni momento e che gli importi

nelle monete nazionali corrispondano ai valori in ecu. Questa situazione proseguirà dopo il 1° gennaio 1999: semplicemente, gli importi in ecu saranno sostituiti con importi in euro. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali verifichino che le norme nazionali di attuazione siano effettivamente aggiornate al 1° gennaio 1999. Si deve anche notare che le difficoltà pratiche risultanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio scompariranno per i paesi partecipanti quando, dal 1° gennaio 1999, l'euro diventerà la loro moneta nazionale. Per i paesi non partecipanti, la situazione rimarrà invariata.

B.2 Riferimenti a importi in ecu comprendenti disposizioni relative alla conversione nelle monete nazionali

A differenza dei semplici riferimenti a importi in ecu di cui si è trattato nella precedente sezione, molti riferimenti a importi in ecu presenti nel diritto comunitario sono corredati da disposizioni relative alla conversione degli importi in ecu nelle monete nazionali. Sono di questo tipo molti riferimenti del diritto comunitario nei settori del mercato interno, del codice doganale, dell'imposizione fiscale indiretta ecc. Di norma, simili disposizioni comprendono uno oppure una combinazione dei seguenti elementi:

- disposizioni relative al tasso di cambio (e in certi casi al suo metodo di calcolo) da applicare per la conversione in ecu delle monete nazionali;
- disposizioni relative alla revisione periodica dei tassi di cambio da applicare (e quindi degli importi nelle monete nazionali), per adeguarsi alle fluttuazioni dei tassi stessi. Simili revisioni avvengono a una frequenza prestabilita (per esempio ogni due anni) oppure quando risulta superato un determinato margine di fluttuazione;
- limitate possibilità di arrotondamento (per esempio un massimo del 10% in più o in meno) per avere importi adeguati nelle monete nazionali.

Nel caso degli Stati membri partecipanti, sembra logico provvedere affinché siano eliminati entro un termine ragionevole tutti i divari tra i riferimenti monetari presenti rispettivamente nel diritto comunitario e nel diritto nazionale, derivanti semplicemente da precedenti fluttuazioni dei tassi di cambio o da arrotondamento.

A questo scopo ci sono almeno due impostazioni generali che potreberro essere seguite:

- Nella prima, si potrebbe tentare di adeguare in tempi brevi, cioè già dal 1° gennaio 1999, i riferimenti monetari presenti rispettivamente nel diritto comunitario e nel diritto nazionale. Ciò esigerebbe l'adozione di uno specifico atto giuridico comunitario inteso a modificare le disposizioni pertinenti. Probabilmente quest'impostazione porrebbe meno problemi nei casi in cui non è prevista nessuna revisione periodica, ma anche in tali casi l'equivalente degli importi indicati (a quel momento) in euro nelle unità monetarie nazionali dei paesi partecipanti non sarebbe noto prima del 1° gennaio 1999, poiché solo a questa data saranno fissati i tassi di conversione.

- Una seconda impostazione generale consisterebbe nell'affidarsi integralmente al principio della continuità, quale è stato confermato nei regolamenti sull'euro. Ciò darebbe buoni risultati nei casi in cui sia prevista una revisione periodica nella fase di transizione, ma ove manchi in sede normativa una clausola di revisione si rischierebbe di escludere ogni allineamento degli importi negli Stati membri partecipanti.

È chiaro che nessuna di queste due impostazioni darebbe risultati interamente soddisfacenti in tutti i casi: è quindi necessaria un'impostazione pragmatica, basata sulla natura specifica delle disposizioni in oggetto. A tale riguardo, va applicata una distinzione di impostazione tra:

- gli importi che fanno sorgere obblighi di pagamento (per esempio i pagamenti effettuati a carico del bilancio comunitario in applicazione delle norme agrimonetarie). In questi casi, vi sono impellenti motivi di allineare gli importi il più presto possibile, cioè già dal 1° gennaio 1999;
- gli importi utilizzati come riferimenti giuridici (per esempio per le soglie ecc.), per i quali la necessità dell'allineamento tempestivo è in genere meno imperiosa, soprattutto se si rammenta che l'importo nella moneta nazionale resterà l'importo di riferimento in ogni Stato membro nel periodo di transizione, secondo il principio di "né obbligo né divieto".

Per quanto riguarda i riferimenti giuridici, si possono seguire le seguenti linee guida:

- per i testi giuridici non comprendenti una clausola di revisione (o che prevedano una revisione solo dopo la fine del periodo di transizione), è necessario proporre disposizioni giuridiche intese ad assicurare una revisione al più tardi al termine del periodo di transizione (1° gennaio 2002). Dopo il periodo di transizione, si applicheranno quindi importi uniformi in euro. In pratica, questa situazione si riscontra soltanto in pochi casi;
- per i testi giuridici comprendenti una clausola di revisione, l'introduzione dell'euro sarà analizzata alla data di revisione prevista (a meno che la revisione non avvenga dopo il termine del periodo di transizione). Alla data della revisione, i tassi di conversione dovranno essere applicati direttamente dai paesi partecipanti, in sostituzione del metodo specifico previsto dalla legge, il quale sarebbe annullato. Se i testi giuridici comportano una clausola di arrotondamento opzionale, gli Stati membri partecipanti saranno autorizzati a continuare ad avvalersene, ma al termine del periodo di transizione anche questa clausola diventerà nulla e, se gli Stati partecipanti se ne servivano, dovranno adottare provvedimenti specifici per conformarsi al valore in euro indicato nella direttiva.

Seguendo questi orientamenti, negli Stati membri partecipanti tutti i riferimenti giuridici risulteranno armonizzati al più tardi alla fine del periodo di transizione. I testi di legge supplementari da adottare sono in numero limitato (perché i testi attuali comportano quasi tutti flessibilità sufficiente per poter integrare i cambiamenti), il che riduce al minimo i rischi di contenzioso in settori delicati. Gli Stati membri non partecipanti avranno

particolare interesse a limitare al minimo indispensabile i testi di legge supplementari, poiché non ne trarranno nessun vantaggio.

Più in generale, occorre lasciare sufficiente flessibilità nell'attuazione dell'impostazione metodologica proposta, soprattutto per tener conto delle specificità settoriali, di eventuali difficoltà di attuazione, della necessaria coerenza normativa globale nella politica in questione ecc.

C. NOTE INTERPRETATIVE

Da un esame minuzioso del diritto comunitario risulta che il numero di casi nei quali sono necessari testi giuridici specifici è abbastanza limitato. È tuttavia opportuno che la Commissione renda nota la sua interpretazione di alcune disposizioni giuridiche (compresi i particolari dell'impostazione metodologica), in particolare per favorire la coerenza nell'applicazione e nell'interpretazione fra tutte le parti interessate, migliorando in tal modo la certezza giuridica. All'allegato 8, in forma di nota interpretativa o esplicativa, vengono quindi presentati tutti i testi giuridici che non richiedono modifiche normative, ma vanno interpretati e applicati con coerenza dopo il 1° gennaio 1999. Queste interpretazioni si basano sugli orientamenti descritti al precedente punto B.

Allo stesso modo, i numerosi riferimenti alle "monete nazionali" figuranti nei testi di legge dell'Unione europea non diventeranno obsoleti per il semplice fatto che vari Stati membri avranno una moneta nazionale comune. È chiaro che questi riferimenti restano pienamente validi per i paesi non partecipanti, mentre per gli Stati membri partecipanti questi riferimenti menzionano l'euro come moneta e saranno interpretati come riguardanti l'unità monetaria nazionale" dell'euro fino al 2002.

**EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO
SULLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
QUADRO SINOTTICO**

DOGANE

Codice doganale

POLITICA AGRICOLA COMUNE

Regime agromonetario

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Sicurezza sociale dei lavoratori migranti

MERCATO INTERNO

Beni culturali
Appalti pubblici
Banche
Assicurazioni
Mercati mobiliari
Diritto delle società
Contabilità
Prodotti difettosi
Proprietà intellettuale

FISCALITA INDIRETTA

IVA e accise

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Crediti all'esportazione

RELAZIONI ESTERNE

Accordi internazionali

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Credito al consumo e taluni altri contratti

BILANCIO

Regolamento finanziario

SPESE AMMINISTRATIVE

Retribuzioni e pensioni

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	DOGANE
NORMATIVA INTERESSATA	Codice doganale

A. DESCRIZIONE

1. Il regolamento n. 2913/92 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 82/97, istituisce un codice doganale comunitario le cui disposizioni di applicazione sono fissate dal regolamento n. 2454/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento n. 1427/97.

Il regolamento n. 918/83 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento n. 355/94, fissa il regime comunitario delle franchigie doganali.

Il regolamento n. 3911/92 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 2469/96, istituisce il regime relativo all'esportazione di beni culturali.

B. OSSERVAZIONI

2. L'articolo 18, paragrafi 1 e 2 del codice doganale comunitario specifica che "il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali ... è stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il penultimo giorno feriale del mese" oppure "nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, è stabilito una volta all'anno. I tassi da utilizzare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno feriale del mese di ottobre". Dal 1° gennaio 1999, le norme di conversione diventeranno inoperanti, e quindi inapplicabili, per gli Stati membri partecipanti. Obiettivo di tali norme è in effetti ottenere il controvalore in moneta nazionale dei valori espressi in ecu nel regolamento; poiché tale controvalore sarà noto con esattezza a partire dal 1° gennaio 1999, i paesi partecipanti non dovranno più ricorrere alle disposizioni vigenti¹⁹. Le norme di conversione resteranno invece pienamente applicabili alle monete degli Stati membri non partecipanti.

Le regole di arrotondamento di cui al paragrafo 3, che permettono alle autorità doganali di arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo fissato in ecu, purché l'importo risultante non si discosti da quello originario di oltre il 5 %, restano in vigore poiché la logica cui rispondono (vale a dire la necessità di ottenere cifre tonde in moneta nazionale) vale anche durante il periodo di transizione. Alla fine di

¹⁹ Disposizioni simili a quelle dell'articolo 18 vigono altresì per la conversione in moneta nazionale degli impegni in materia di prezzo (espressi in ecu) fra la Commissione e taluni esportatori nell'ambito delle procedure antidumping. Lo stesso ragionamento vale dunque per la conversione dei suddetti impegni a decorrere dal 1° gennaio 1999.

tale periodo, gli Stati membri partecipanti applicheranno direttamente gli importi in euro.

3. Durante il periodo di transizione, gli operatori economici potranno utilizzare tanto l'euro quanto la moneta nazionale per redigere le dichiarazioni doganali in base al documento amministrativo unico (DAU). Nel DAU vi sono alcune caselle per l'indicazione di importi che attualmente sono espressi sistematicamente in moneta nazionale, pertanto non fa riferimento alcuno alla moneta utilizzata. Al riguardo, sarà introdotta una misura legislativa che consentirà l'impiego dell'euro.
4. L'articolo 132 del regolamento n. 918/83 del Consiglio contiene anch'esso regole di arrotondamento e di conversione. Per le ragioni esposte in precedenza, le norme di conversione diventeranno inoperanti per i paesi partecipanti, mentre continueranno ad applicarsi le regole di arrotondamento fino al termine del periodo di transizione, quando gli importi in euro di cui al regolamento costituiranno gli unici riferimenti per i paesi partecipanti.
5. Il regolamento n. 3911/92 del Consiglio riprende in allegato alcuni valori e una norma di conversione che impone l'uso dei tassi di cambio in vigore alla data storica del 1° gennaio 1993 e non consente arrotondamenti. Tuttavia, a norma del regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tener conto degli indici economici e monetari nella Comunità. Ove non sia presa alcuna misura per aggiornare la data di conversione, dal 1° gennaio 2002 i paesi partecipanti applicheranno importi che potrebbero differire sensibilmente da quelli espressi anteriormente in moneta nazionale. Per evidenti ragioni di coerenza giuridica, occorrerà porre rimedio a tale situazione modificando il regolamento n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali, nonché la direttiva 93/7 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, le cui disposizioni saranno riesaminate in una relazione prevista per il 1999 (per maggiori dettagli sull'approccio adottato, vedi la scheda "Restituzione dei beni culturali").

C. AZIONI E CALENDARIO

6. Non sono necessarie azioni a livello comunitario per quanto riguarda le norme di conversione e di arrotondamento di cui all'articolo 18 del codice doganale e al regolamento n. 918/83.
7. Circa l'introduzione dell'euro nel DAU, si prevede di modificare il regolamento n. 2454/93, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, affinché gli Stati membri dispongano del quadro normativo necessario per avvalersi di tale opzione. Un primo progetto è stato già sottoposto al parere del comitato del codice doganale che adotterà il testo definitivo entro la fine del 1997.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	POLITICA AGRICOLA COMUNE
NORMATIVA INTERESSATA	Regime agromonetario

A. DESCRIZIONE

1. L'introduzione dell'euro prevista per il 1° gennaio 1999 avrà una serie di ripercussioni specifiche sul settore agricolo. Ad esempio, il bilancio comunitario rimborserà agli Stati membri partecipanti le spese precedentemente sostenute in euro, senza che siano necessari adeguamenti o conversioni. Per i paesi non partecipanti, in linea di principio continuerà a sussistere la necessità di un tasso di cambio, ma il sistema esistente non manterrà necessariamente la sua forma attuale.

B. OSSERVAZIONI

2. Riguardo ai pagamenti a favore dei beneficiari, gli atti relativi alla politica agricola comune sono basati sull'articolo 43 del trattato e sono in genere soggetti al regime agromonetario previsto dal regolamento (CEE) n. 3813/92. Dati i due regolamenti del Consiglio che istituiscono il quadro normativo per l'introduzione dell'euro, le principali difficoltà in materia riguarderanno probabilmente:

- il tasso di conversione applicabile agli Stati membri non partecipanti (regime agromonetario futuro);
- le misure per l'eliminazione dei divari monetari fra i paesi partecipanti.

Tali problemi possono trovare soluzione giuridica adeguata in una stessa proposta di regolamento del Consiglio basata sull'articolo 43 del trattato.

3. Riguardo all'assunzione a carico delle spese degli Stati membri, ogni mese il FEAOG, sezione garanzia, rimborsa in moneta nazionale le spese sostenute a titolo della PAC. Per gli Stati membri partecipanti, dal 1° gennaio 1999 tale restituzione verrà effettuata in euro. Per gli Stati membri non partecipanti, la Commissione ritiene opportuno passare all'impiego generalizzato dell'euro in tale settore; resta inteso che gli obblighi finanziari sottostanti continueranno a essere stilati in moneta nazionale e che il bilancio comunitario continuerà pertanto a sostenere il rischio di cambio.

C. AZIONI E CALENDARIO

4. La Commissione non dovrebbe presentare alcuna proposta sul regime agromonetario futuro e sulle misure transitorie prima di aver consultato gli Stati membri partecipanti e aver ricevuto indicazioni affidabili sugli eventuali divari da ridurre a far data dal 1° gennaio 1999. L'eventuale proposta della Commissione tratterà tutte le difficoltà attinenti agli atti basati sull'articolo 43 del trattato. L'impiego generalizzato dell'euro nell'assunzione a carico delle spese sostenute dagli Stati membri non partecipanti presupporrà la modifica del regolamento (CEE)

n. 729/70. Un'eventuale proposta in tal senso sarà presentata contestualmente alla proposta di revisione del regime agromonetario.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
NORMATIVA INTERESSATA	Sicurezza sociale dei lavoratori migranti

A. DESCRIZIONE

1. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

B. OSSERVAZIONI

2. L'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 fissa le modalità pratiche di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale. Il tasso di conversione è basato su una media mensile dei corsi di cambio di tali monete durante un periodo di riferimento di un mese. Il sistema prevede che quattro volte l'anno venga determinato un tasso medio mensile applicabile per il trimestre successivo. Pertanto, il tasso medio di gennaio si applica per tutto il secondo trimestre, quello di aprile per il terzo e via dicendo.
3. Tale metodo di adattamento dei corsi di cambio diventerà inoperante dal 1° gennaio 1999 per quanto riguarda la conversione fra le monete degli Stati membri partecipanti, e sarà sostituito dalle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 1103/97. Esso continuerà tuttavia ad applicarsi per la conversione fra monete di cui almeno una appartenga a uno Stato membro non partecipante.
Obiettivo di tale norma di conversione è in effetti determinare un controvalore quanto più preciso, basato sui corsi di cambio osservati durante il periodo di riferimento. Dal 1° gennaio 1999, cesseranno tuttavia le fluttuazioni di cambio fra le monete partecipanti e la norma di conversione non avrà più ragion d'essere. Essa continuerà tuttavia ad applicarsi alla conversione fra monete di cui almeno una appartenga a uno Stato non partecipante.
4. Per quanto riguarda le conversioni fra monete partecipanti e monete non partecipanti, dal 1° gennaio 1999 l'euro fungerà da moneta di riferimento. Per i versamenti fra Stati membri non partecipanti, continuerà ad applicarsi il sistema attualmente in vigore.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	MERCATO INTERNO
NORMATIVA INTERESSATA: Restituzione dei beni culturali	

A. DESCRIZIONE

1. Direttiva 93/7 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e regolamento n. 93/... relativo all'esportazione di beni culturali. Le disposizioni interessate sono quelle che specificano i valori applicabili di cui all'allegato, punto B, nonché la norma di conversione di tali valori nelle monete nazionali. Ogni tre anni (a far data dal febbraio 1996), il Consiglio effettua l'esame e, ove necessario, la rivalutazione di tali importi e, deliberando su proposta della Commissione (presentata di norma nell'ambito della sua relazione triennale), procede ad eventuali adeguamenti della direttiva.

B. EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO

2. Ove non si proceda a una modifica della direttiva, in particolare del tasso di cambio applicabile al 1° gennaio 1993, i paesi partecipanti continueranno ad applicare importi diversi (poiché calcolati in base al tasso di cambio del 1993, anziché ai tassi di conversione dell'euro irrevocabilmente fissati nel 1999). Tale situazione si protrarrà fintanto che la direttiva contemplerà la suddetta norma.

C. AZIONI E CALENDARIO

3. È auspicabile che la Commissione presenti una proposta di modifica della direttiva affinché dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti possano applicare valori uniformi espressi in euro, in virtù della direttiva stessa. Gli Stati membri non partecipanti continueranno a calcolare il controvalore nelle monete nazionali sulla base di un tasso di cambio con l'euro applicabile a una data prestabilita da convenire (che sostituirebbe l'attuale data di conversione del 1993), antecedente all'entrata in vigore dei nuovi valori prevista per il 1° gennaio 2002. La Commissione presenterà la sua prossima relazione triennale nel 1999 e sarebbe auspicabile che in tale occasione proponesse la modifica in questione, lasciando in tal modo ampio margine per attuare tale misura a livello nazionale, al più tardi entro il 1° gennaio 2002.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	MERCATO INTERNO
NORMATIVA INTERESSATA: Appalti pubblici	

A. DESCRIZIONE

1. La direttiva 93/36 (forniture), la direttiva 93/37 (lavori) e la direttiva 92/50 (servizi), modificate dalla direttiva 97/... del 13 ottobre 1997, nonché la direttiva 93/38 (servizi di pubblica utilità) sono gli atti di diritto comunitario in materia di pubblici appalti su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. Le disposizioni interessate sono quelle che specificano gli importi limite²⁰, nonché la norma di conversione di tali importi nelle monete nazionali²¹.

B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO

2. Dal 1° gennaio 1999, gli importi limite saranno espressi in euro, conformemente al regolamento n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro. Gli importi nazionali, convertiti a norma della direttiva al tasso di cambio con l'ecu secondo il meccanismo di conversione attualmente in vigore, non subirà modifiche *prima della prossima data di revisione*.
3. Tutte e quattro le direttive prevedono che ogni due anni si proceda a una rivalutazione degli importi espressi in moneta nazionale. Esse specificano inoltre che il controvalore nelle varie monete nazionali è calcolato in base alla media dei valori giornalieri delle singole monete nazionali, espressi in ecu, durante i ventiquattro mesi che si concludono l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione avente effetto al 1° gennaio.

Tale metodo di adeguamento degli importi in moneta nazionale alle fluttuazioni dei tassi di cambio diventerà inoperante, e pertanto inapplicabile, per i paesi partecipanti dalla data di revisione successiva all'introduzione dell'euro prevista per il 1° gennaio 1999 (prossima revisione: 1° gennaio 2000), ma continuerà tuttavia ad applicarsi ai paesi non partecipanti. Obiettivo della norma di conversione è infatti calcolare con la massima precisione il controvalore degli importi limite in moneta nazionale, basandosi su dati osservati nel tempo (i valori medi degli ultimi due anni, per esempio). Poiché, per la data di revisione, i paesi partecipanti non avranno più una moneta nazionale propria e cesseranno le fluttuazioni rispetto agli importi in euro di cui alla direttiva, non avrà alcun senso applicare la norma di conversione a detti paesi. Si continueranno invece a calcolare le conversioni per i paesi non partecipanti. Gli importi per i paesi partecipanti saranno espressi in unità monetarie

²⁰ Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 93/36, articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/37, articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 92/50, articolo 14 della direttiva 93/38.

²¹ Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 93/36, articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 93/37, articolo 7, paragrafo 8 della direttiva 92/50, articolo 38 della direttiva 93/38.

nazionali al tasso di conversione applicato agli importi in euro figuranti nella direttiva. Il valore di riferimento (e, per i paesi partecipanti, il controvalore nelle unità monetarie nazionali degli importi in euro) continuerà a essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale a beneficio degli Stati membri.

4. La prima revisione dopo l'introduzione dell'euro è prevista per il 1° gennaio 2000. In ossequio al principio della continuità giuridica, tutti gli Stati membri avranno attuato le direttive in materia di appalti pubblici nei due anni precedenti (tra il 1° gennaio 1998 e il 1° gennaio 2000), basandosi sul controvalore in unità monetarie nazionali risultante dalla precedente revisione del 1° gennaio 1998. Per effetto della revisione del 1° gennaio 2000, il seguente metodo di calcolo previsto dalle direttive non si applicherà più agli stati partecipanti ma manterrà efficacia per gli stati non partecipanti che dovranno calcolare il controvalore in moneta nazionale degli importi di cui alla direttiva. Tale calcolo è basato sulla media dei valori giornalieri delle singole monete nazionali, espressi in ecu, durante i sedici mesi precedenti il 1° gennaio 1999 (dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998) insieme alla media dei loro valori giornalieri, espressi in euro, relativa ai restanti 8 mesi (dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999) del periodo di revisione di ventiquattro mesi. Nel caso dei paesi partecipanti, si applicheranno direttamente i valori in euro.

C. AZIONI E CALENDARIO

5. I rappresentanti degli Stati membri hanno discusso la questione sulla base di una nota di chiarifica del 30 settembre. In linea di principio, gli Stati membri potrebbero convenire sul principio della presunzione. Non sarebbe pertanto necessaria alcuna azione legislativa, purché tale principio sia accettato da tutti gli Stati membri.

PASSAGGIO ALL'EURO

Legislazione comunitaria

SETTORE

MERCATO INTERNO

NORMATIVA INTERESSATA: **Banche**

A. DESCRIZIONE

1. Le direttive 77/780/CEE, 89/646/CEE, 92/30/CEE, 92/121/CEE, 94/19/CEE, 91/308/CEE, 93/6/CEE, 89/647/CEE, 96/10/CE, 93/22/CEE, 95/26/CE e 86/635/CEE sono gli atti di diritto comunitario in materia di legislazione bancaria su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro.

B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO

Riferimenti all'ecu

2. Da un'attenta analisi di tutti i riferimenti all'ecu contenuti nelle direttive in materia bancaria e delle possibili implicazioni dell'introduzione di una moneta unica per tali direttive è risultato che i due regolamenti sull'euro bastano di per sé a risolvere in massima parte le eventuali difficoltà, senza dover emanare ulteriori misure. Resta in particolare fermo che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 1103/97 del Consiglio, qualunque riferimento all'ecu è sostituito automaticamente da un riferimento all'euro.
3. Poiché gli importi limite contenuti nella normativa bancaria sono soglie *tout court*, da rispettare sempre e comunque nel corrispettivo controvalore in moneta nazionale, non sussistono per tale settore problemi di revisione, arrotondamento degli importi o di fluttuazione monetaria. Il passaggio all'euro non comporterà quindi reali difficoltà e le direttive in materia si applicheranno indistintamente e per i medesimi importi sia nei paesi partecipanti che in quelli non partecipanti. Non sono pertanto necessari ulteriori chiarimenti in tema di importi limite, massimali o riferimenti all'ecu contenuti nella legislazione comunitaria in materia bancaria.²² Si ritiene invece opportuno soffermarsi su talune altre questioni.

Rischio di cambio

4. In forza dei regolamenti sull'euro e conformemente alle disposizioni del trattato, gli Stati membri partecipanti adotteranno una moneta unica che sostituirà le rispettive monete nazionali dal 1° gennaio 1999. Da allora in poi non sussisteranno pertanto più rischi di cambio tra l'euro e le unità monetarie partecipanti, da un lato, e fra queste ultime, dall'altro²³.

²² Direttiva 77/780/CEE, modificata dalla direttiva 89/646/CEE art. 4, paragrafi 1 e 2, lettera a); direttiva 92/30/CEE art. 3, paragrafo 3; direttiva 92/121/CEE art. 6, paragrafo 6; direttiva 94/19/CEE art. 7, paragrafo 1; direttiva 91/308/CEE art. 3, paragrafi 2 e 3; direttiva 93/6/CEE art. 3, paragrafi 1, 2, 3, 4 e articolo 4, paragrafo 6, capoversi ii) e iii).

²³ Direttiva 93/6/CEE (allegato III, paragrafo 3.1).

Rischio di posizione su titoli di debito

5. Conformemente alle disposizioni del trattato, gli Stati membri partecipanti adotteranno una moneta unica che sostituirà le rispettive monete nazionali dal 1° gennaio 1999. Il rischio posizione su un titolo di debito in euro o nelle monete nazionali partecipanti equivale pertanto, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di mercato, a posizioni espresse nella stessa moneta²⁴.

Strumenti derivati

6. Quando gli Stati membri partecipanti avranno adottato una moneta unica che sostituirà le rispettive monete nazionali, i contratti derivati connessi ai tassi di cambio in ecu e nelle monete partecipanti cesseranno di comportarsi come strumenti derivati, al pari di taluni contratti derivati connessi ai tassi di interesse il cui tasso di riferimento è derivato dall'ecu e dalle monete nazionali partecipanti. In linea di principio, dal 1° gennaio 1999 i suddetti contratti saranno assimilati ai *cash claim* o alle obbligazioni. Nondimeno potranno insorgere alcuni problemi nella fase di transizione, ma si ritiene sia compito delle autorità competenti decidere come risolverli in funzione dei singoli casi²⁵.

Banca centrale europea (BCE)

7. Quando nel 1998 sarà istituita la Banca centrale europea, essa fungerà da 'banca centrale/banca centrale della zona A' ai fini di tutte le direttive in materia bancaria e normativa connessa²⁶.

C. AZIONI E CALENDARIO

8. Controllo di eventuali problemi, legati alla fase di transizione (cfr. paragrafo 6).

²⁴ Direttiva 93/6/CEE (allegato I, paragrafi 3, 9, punto i) e paragrafo 13).

²⁵ Direttiva 89/647/CEE modificata dalla direttiva 96/10/CE (allegato II); direttiva 93/6/CEE (allegato III, paragrafo 3.1).

²⁶ Direttiva 89/647/CEE (articoli 2, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1); direttiva 92/121/CEE (art. 4, paragrafo 7); direttiva 93/22/CEE (art. 2, paragrafo 4); direttiva 77/780/CEE (art. 2, paragrafo 2); direttiva 92/30/CEE; direttiva 95/26/CE (art. 4); direttiva 86/635/CEE (art. 8, paragrafo 2 e articolo 14, paragrafi 1 e 2).

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	MERCATO INTERNO
NORMATIVA INTERESSATA: Assicurazioni	

A. DESCRIZIONE

1. Le direttive 73/239/CEE, 76/580/CEE, 88/357/CEE, 84/5/CEE, 79/267/CEE, 92/96/CEE, 91/674/CEE e la decisione 91/370/CEE (accordo con la Confederazione svizzera) sono gli atti di diritto comunitario in materia di assicurazioni su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. Le disposizioni interessate sono quelle che specificano gli importi limite applicabili, nonché le norme di conversione di tali importi nelle monete nazionali. Altre disposizioni riguardano la congruenza valutaria, la revisione degli importi limite e la definizione dell'ecu, ovvero dell'unità di conto. Sono altresì interessate una disposizione in materia di garanzia di tasso di interesse e tre disposizioni sulla relazione tra franco svizzero e ecu.

B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO

Riferimenti all'ecu e norme di conversione

2. A norma del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi limite contenuti nella legislazione comunitaria saranno espressi in euro.
3. Dal 1° gennaio 1999, gli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare le norme di conversione degli importi in ecu (euro) nelle rispettive monete nazionali. Il tasso applicabile è quello dell'ultimo giorno del precedente mese di ottobre. Dal 1° gennaio 1999, data alla quale dovrà essere effettuata la revisione, tali norme diventeranno inoperanti, e pertanto inapplicabili, per gli Stati membri partecipanti i quali non avranno più un'unità monetaria nazionale propria. Dal 1° gennaio 1999, gli importi in ecu saranno sostituiti da importi in euro e il loro controvalore in moneta nazionale sarà calcolato in base a tassi di conversione irrevocabilmente fissi. Riguardo alla disposizione transitoria di cui all'articolo 2 della direttiva 76/580/CEE, essa continuerà ad applicarsi durante il periodo di transizione e oltre ove non siano riesaminati gli importi della direttiva 73/239/CEE. Sarà necessaria un'azione legislativa a livello comunitario per parificare tali importi in tutta la zona euro, dal 1° gennaio 2002.

Congruenza valutaria

4. Dal 1° gennaio 1999 e per tutto il periodo di transizione, ai fini delle norme di congruenza le unità monetarie nazionali degli Stati membri partecipanti costituiscono una e una sola moneta rispetto all'euro e le une rispetto alle altre.

Garanzia di tasso di interesse

5. Riguardo ai contratti assicurativi che prevedono una garanzia di tasso di interesse, l'articolo 17, paragrafo 1, punto B, lettera a), punto i) della direttiva 79/267/CEE

modificata resterà applicabile ai contratti espressi nelle monete degli Stati membri non partecipanti. Se invece il contratto è espresso in una moneta partecipante o in euro, lo Stato membro d'origine dell'impresa applica uno dei seguenti tassi: (i) il tasso dei suoi prestiti obbligazionari in euro, se è uno Stato membro partecipante, o (ii) il tasso dei prestiti obbligazionari in euro di un altro Stato membro partecipante o (iii) la media dei tassi dei prestiti obbligazionari in euro di tutti gli Stati membri partecipanti (a condizione che tale informazione sia fornita da un organismo ufficiale) o (iv) il tasso dei prestiti obbligazionari delle istituzioni comunitarie, espressi in euro. Le quattro ipotesi formulate sono tutte compatibili con la norma relativa alla garanzia di tasso di interesse in quanto sostituiscono sia le monete nazionali partecipanti sia l'ecu con l'euro. Dette ipotesi si mantengono pienamente applicabili anche alla luce dei regolamenti del Consiglio. La Commissione tuttavia, nell'intento di armonizzare il più possibile l'applicazione di tale disposizione, propone che gli Stati membri decidano di attenersi all'ipotesi (iii) o (i) ove non dispongano di informazioni fornite da un organismo ufficiale. Il che non preclude la possibilità di modificare la direttiva una volta avvenuto il passaggio all'euro, forti dell'esperienza maturata nell'applicazione di tale clausola.

Accordo con la Confederazione svizzera

6. In ossequio al principio di continuità, dal 1° gennaio 1999 la relazione tra franco svizzero e ecu rimarrà quella definita dall'accordo, ovverosia una relazione fissa soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo n. 3, il quale prevede un adeguamento quando il controvalore dell'ecu in franchi svizzeri stabilito dalla Banca nazionale svizzera per l'ultimo giorno lavorativo del mese di ottobre si discosta dalla relazione in vigore ai sensi dell'accordo in misura superiore al 10%, per eccesso o per difetto. Dal 1° gennaio 1999 tale disposizione resterà invariata, con la sola differenza che all'ecu andrà sostituito l'euro.

Altre disposizioni

7. Quanto alle altre disposizioni, alla revisione degli importi limite e alla definizione di ecu, l'unico cambiamento previsto è la sostituzione di ecu con euro.

C. AZIONI E CALENDARIO

8. Sarà necessario modificare la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 76/580/CEE, con effetto al più tardi dal 1° gennaio 2002 (cfr. punto 2). Potrebbe essere auspicabile modificare anche la direttiva 79/267/CEE (cfr. punto 5), ma tale eventualità richiede un ulteriore esame.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	MERCATO INTERNO
NORMATIVA INTERESSATA: Mercati mobiliari	

A. DESCRIZIONE

1. La direttiva 79/279 (ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori), la direttiva 89/298 (prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari), la direttiva 93/6 (adeguatezza patrimoniale), la direttiva 94/18 (*Eurolist*) e la direttiva 97/9 (sistemi di indennizzo degli investitori) sono gli atti di diritto comunitario in materia di mercati mobiliari su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. Le disposizioni interessate sono quelle che specificano le soglie applicabili, nonché quelle che stabiliscono le modalità di revisione di tali soglie.

B. EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO

2. A norma del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi limite contenuti nella legislazione comunitaria saranno espressi in euro.
3. Ai sensi della direttiva 79/279 (ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori), schema A, punto I, paragrafo 2, il controvalore in moneta nazionale dell'importo in ecu "è inizialmente quello in applicazione il giorno dell'adozione della presente direttiva". La data di adozione della direttiva è il 5 marzo 1979. Tuttavia, seguono disposizioni in materia di revisione a norma delle quali lo Stato membro deve adeguare l'importo in moneta nazionale (rispetto all'importo in ecu) se quello si discosta del 10%, per eccesso o per difetto, dal valore previsto dalla direttiva.
4. Posto che l'obiettivo di tali disposizioni è far corrispondere quanto più possibile a un milione di ecu/euro, di cui alla direttiva, il controvalore in moneta nazionale --e non già semplificare l'attuazione nella legislazione nazionale dei massimali in ecu mediante arrotondamento di importi incongrui --, dal 1° gennaio 1999, dette disposizioni diventeranno inevitabilmente superflue per i paesi partecipanti. La direttiva va pertanto interpretata nel senso che, a partire da tale data, gli Stati membri devono adeguare gli importi in moneta nazionale al controvalore in moneta nazionale di un milione di ecu, al tasso di conversione. Tali disposizioni restano invece pienamente applicabili per i paesi non partecipanti.

Lo stesso meccanismo di adeguamento si ritrova allo schema B, punto III, paragrafo 1 della direttiva 79/279, per il quale valgono le medesime conclusioni di cui sopra.

5. La direttiva 89/298 (prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari), la direttiva 93/6 (adeguatezza patrimoniale) e la direttiva 97/9 (sistemi di indennizzo degli investitori) contengono ciascuna dei riferimenti fissi in ecu (importi limite e un massimale) e non prevedono margini di fluttuazione né alcun meccanismo di revisione. I regolamenti sull'euro modificheranno le suddette direttive nella misura in cui introdurranno l'obbligo,

a far data dal 1° gennaio 1999 per i paesi partecipanti, di mantenere importi nazionali *quanto meno* pari al controvalore degli importi in euro stabiliti dalle direttive per quanto riguarda le soglie applicabili. Se alla fine del 1998 gli Stati membri risulteranno conformi alle direttive vigenti, non dovranno emanare alcuna misura. Beninteso, il controvalore in moneta nazionale potrà essere *superiore* all'importo in euro. Lo stesso ragionamento vale per il massimale, che potrà essere inferiore all'importo in euro previsto dalla direttiva.

C. AZIONI E CALENDARIO

6. Alla luce delle interpretazioni esposte, non si ritiene necessario emanare alcuna misura.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	MERCATO INTERNO
NORMATIVA INTERESSATA: Diritto delle società	

A. DESCRIZIONE

1. La direttiva 77/91/CEE è l'unico atto di diritto comunitario delle società su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. La direttiva coordina le norme in materia di costituzione della società per azioni, di salvaguardia e modifica del capitale sociale della stessa. Le uniche disposizioni direttamente interessate sono quelle che fissano a 25 000 ecu il capitale minimo sottoscritto per la costituzione di una società e che dispongono per l'eventuale modifica del controvalore del suddetto importo limite in moneta nazionale.

Il passaggio all'euro comporterà inoltre implicazioni indirette derivanti dalla direttiva, quali la ridenominazione in euro del capitale azionario, per il qual punto si rimanda al paragrafo 4.

B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO

Importi in ecu e controvalore in moneta nazionale

2. A norma del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 l'importo in ecu di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva sarà automaticamente espresso in euro.

Non sarà pertanto necessario modificare la direttiva in seguito all'introduzione dell'euro.

3. Per gli Stati membri non partecipanti continueranno a vigere le disposizioni della direttiva, con l'importo fissato in euro. Se il controvalore in moneta nazionale di tale importo si mantiene inferiore del 10% al valore espresso in euro, percentuale corrispondente al margine concesso dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva, la Commissione, in forza di tale articolo, informa lo Stato membro interessato che deve modificare la sua legislazione per adeguarsi all'importo minimo espresso in euro.

Ridenominazione del capitale azionario

4. La conversione automatica in unità euro potrebbe rendere necessaria l'applicazione di regole di arrotondamento al capitale azionario. Lo scopo sarebbe evitare azioni il cui valore nominale comprenda decimali, creando disagi per il mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare norme nazionali che consentano alle società di mettere a punto dei sistemi di arrotondamento efficaci. Per esempio, gli Stati membri potrebbero decidere delle procedure semplificate di aumento o riduzione del capitale, ove ciò fosse opportuno ai fini dell'arrotondamento, oppure introdurre la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale. La seconda direttiva sul diritto delle società non deve essere intesa a impedire l'adozione di tali procedure semplificate ai fini del passaggio all'euro.

Tanto vero che la direttiva prevede essa stessa, all'articolo 3, lettera c), l'emissione di azioni prive di valore nominale.

C. AZIONI E CALENDARIO

5. Non si richiedono azioni legislative a livello comunitario.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	MERCATO INTERNO
NORMATIVA INTERESSATA: Contabilità	

A. DESCRIZIONE

1. La direttiva 78/660/CEE modificata e la direttiva 83/349/CEE modificata sono gli atti di diritto comunitario in materia di contabilità su cui inciderà direttamente il passaggio all'euro. Tali direttive dispongono in materia di redazione e presentazione rispettivamente dei conti annuali e dei conti consolidati. Le disposizioni maggiormente interessate sono quelle che stabiliscono i limiti numerici per la redazione e la presentazione di alcuni conti, i tassi di conversione applicabili per il calcolo del controvalore di tali importi in moneta nazionale e che prevedono la possibilità, nel convertire detti importi in moneta nazionale, di aumentarli di non più del 10% al fine di ottenere cifre tonde.
Se si esclude quest'ultima disposizione, che tratteremo più in dettaglio nella sezione B, paragrafo 4, il passaggio all'euro non richiederà la modifica delle direttive contabili in vigore. Un'eventuale modifica potrebbe peraltro rientrare nel contesto della normale procedura di riesame che interviene ogni cinque anni. Sono da ultimo interessate le disposizioni che consentono di redigere i conti in ecu.
2. A parte tali disposizioni più direttamente interessate, ve ne sono diverse altre che necessitano chiarimenti e spiegazioni, per le quali i servizi della Commissione hanno pubblicato un documento politico (XV/7002/97) dal titolo "Aspetti contabili dell'introduzione dell'euro". Tale documento, elaborato in consultazione con il Comitato di contatto delle direttive contabili, fornisce informazioni e orientamenti su come applicare l'attuale quadro normativo europeo in materia contabile alla luce dell'introduzione dell'euro.

B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO

Limiti numerici in ecu, tassi di conversione e arrotondamento

3. Le attuali norme di conversione degli importi dei limiti numerici nelle monete nazionali, applicabili dal 21 marzo 1994, sono riesaminate ogni cinque anni e eventualmente modificate. Il prossimo riesame si terrà, su iniziativa della Commissione, nel 1999, quando saranno fissati nuovi importi nelle monete nazionali degli Stati membri non partecipanti. Gli Stati membri partecipanti provvederanno invece a esprimere tali importi direttamente in euro (la legislazione nazionale adotterà il controvalore degli importi in euro nella moneta nazionale al tasso di conversione del 1° gennaio 1999).
4. Alla fine del periodo di transizione, le monete degli Stati membri partecipanti non avranno più corso legale e pertanto non sussisterà più la necessità di convertire in tali monete gli importi in euro previsti dalla quarta direttiva. Quanto agli Stati non partecipanti, continueranno ad applicare la regola di arrotondamento del 10%. Per ragioni

di equità, in occasione del prossimo riesame quinquennale del 1999, occorrerà introdurre nella direttiva un apposito dispositivo che garantisca la parità di trattamento delle PMI negli Stati membri partecipanti e non partecipanti.

C. AZIONI E CALENDARIO

5. Sarà necessario modificare la direttiva 78/660/CEE, nel contesto del riesame previsto ogni cinque anni, con efficacia dal 1999. Tale modifica rientrerà nella serie di misure che la Commissione intende presentare entro la primavera del 1998.

PASSAGGIO ALL'EURO

Legislazione comunitaria

SETTORE

MERCATO INTERNO

NORMATIVA INTERESSATA: **Responsabilità per danno da prodotti difettosi**

A. DESCRIZIONE

1. L'introduzione dell'euro avrà ripercussioni sulla direttiva 85/374 ma i suoi effetti saranno ritardati in considerazione dei due importi storici ivi previsti, vale a dire la franchigia di 500 ecu e l'importo massimo di 70 milioni di ecu. Il controvalore in moneta nazionale espresso dagli Stati membri nelle rispettive legislazioni nazionali continuerà a calcolarsi al tasso storico del 25 luglio 1985, che è la data di adozione della direttiva. Tale controvalore non cambierà fintanto che la Commissione non presenterà una proposta di modifica dei due importi previsti dalla direttiva.

B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO

Importi in ecu, tassi di conversione e arrotondamento

2. A norma del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi limite contenuti nella legislazione comunitaria saranno espressi in euro. La legge nazionale lascerà invariato il controvalore in moneta nazionale degli importi in euro previsti dalla direttiva fintanto che la Commissione non avrà presentato una proposta di modifica di detti importi (e questa non sarà stata adottata).
3. Le attuali norme di conversione degli importi limite nelle monete nazionali, applicabili dal 25 luglio 1985, sono riesaminate ogni cinque anni e eventualmente modificate. In occasione del prossimo riesame, saranno stabiliti i nuovi importi in euro e sarà fissata la data applicabile per la conversione di tali importi nelle monete nazionale degli Stati membri non partecipanti e in quelle degli Stati membri partecipanti (al tasso di conversione irrevocabilmente fissato il 1° gennaio 1999).
4. Alla fine del periodo di transizione, le monete degli Stati partecipanti non avranno più corso legale e pertanto non sussisterà più la necessità di convertire in tali monete gli importi in euro fissati dalla direttiva.

C. AZIONI E CALENDARIO

5. Si propone di modificare la direttiva 85/374/CEE nel contesto della procedura di riesame ivi prevista e di provvedere affinché questa acquisisca efficacia quanto prima dopo il 1° gennaio 1999, quando gli Stati membri partecipanti utilizzeranno il controvalore in moneta nazionale dei nuovi importi in euro (al tasso di conversione fisso) e gli Stati membri non partecipanti convertiranno i nuovi importi in euro nelle rispettive monete nazionali, al tasso applicabile alla data del riesame, per un periodo di cinque anni.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	MERCATO INTERNO
NORMATIVA INTERESSATA: Proprietà intellettuale	

A. DESCRIZIONE

1. L'atto legislativo comunitario interessato è il regolamento n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

B. SINTESI DEGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO

Riferimenti all'ecu

2. A norma dell'articolo 2 del regolamento n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi limite contenuti nella legislazione comunitaria saranno espressi in euro. I riferimenti all'ecu non pongono, nella fattispecie, alcun problema di interpretazione.
3. In maniera alquanto inusuale, l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento stabilisce che la conversione fra l'ecu e la peseta sia calcolata sui tassi di cambio fissati quotidianamente dalla Commissione. Nell'ipotesi in cui la Spagna adotti l'euro, tale norma diventerà inoperante poiché non vi saranno più tassi di cambio da determinare quotidianamente ma varrà solo il tasso di conversione fissato irrevocabilmente e una volta per tutte il 1° gennaio 1999. Nell'ipotesi contraria, la norma di conversione resterà applicabile e continuerà a determinare il tasso ufficiale fra gli importi in euro di cui al regolamento e gli importi da corrispondere in peseta ai sensi del regolamento stesso.

C. AZIONI E CALENDARIO

4. Non si richiedono azioni legislative a livello comunitario.

PASSAGGIO ALL'EURO

Legislazione comunitaria

SETTORE

FISCALITA INDIRETTA

NORMATIVA INTERESSATA: IVA e accise

A. DESCRIZIONE

1. La Sesta direttiva 77/388/CEE (modificata dalle direttive 91/680, 92/111 e 95/7) istituisce il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

La direttiva 69/169 (modificata da ultimo dalla direttiva 94/4) istituisce il regime delle franchigie viaggiatori.

La direttiva 78/1035 (modificata da ultimo dalla direttiva 85/576) determina le franchigie fiscali per le piccole spedizioni, mentre la direttiva 83/181 (modificata da ultimo dalla direttiva 88/331) disciplina l'esenzione all'importazione.

La direttiva 79/1072 determina le modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese.

Le direttive 92/80, 92/82, e 92/84 fissano le aliquote sui tabacchi lavorati, gli oli minerali e le bevande alcoliche.

B. OSSERVAZIONI

2. L'articolo 31 della direttiva 77/388 contiene una regola di arrotondamento a norma della quale, per calcolare il controvalore in moneta nazionale degli importi fissati dalla direttiva stessa, è possibile arrotondare fino al 10%, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione. Tali disposizioni restano in vigore poiché la logica cui rispondono (ossia la necessità di ottenere cifre tonde in moneta nazionale) vale anche durante il periodo di transizione. Alla fine di tale periodo, gli Stati membri partecipanti dovranno comunque integrare nelle rispettive legislazioni gli importi in euro previsti dalla direttiva, poiché le rispettive monete nazionali non avranno più corso legale e le regole di arrotondamento non avranno più ragion d'essere.

D'altro canto, l'articolo 28 quaterdecies della stessa direttiva stabilisce che per la conversione di taluni importi si utilizzino i tassi di cambio applicabili ad una data storica (il 16 dicembre 1991). Oggetto di tale disposizione sono degli importi minimi (tassazione di acquisti intracomunitari, elenchi ricapitolativi semplificati) o degli importi comunitari (tassazione delle vendite a distanza). Visto che l'articolo 28 quaterdecies non prevede norme di revisione, per il periodo di transizione continueranno ad applicarsi gli importi in moneta nazionale. In assenza di misure legislative specifiche, tale situazione si protrarrà per i paesi partecipanti anche dopo il passaggio definitivo all'euro, previsto per il 1° gennaio 2002, il che determinerà importi diversi (tutti espressi in euro) per ciascuno dei paesi della zona euro. Occorrerà dunque prendere debite misure per parare a tale situazione e garantire che i paesi partecipanti adottino gli importi in euro previsti dalle direttive. Al contempo, sarebbe altresì

auspicabile riesaminare la norma di conversione dell'articolo 28 quaterdecies applicabile ai paesi non partecipanti, in modo da garantire una certa uniformità d'applicazione di tali importi all'interno della Comunità.

3. L'articolo 7 della direttiva 69/169 e l'articolo 4 della direttiva 78/1035 stabiliscono norme di conversione e regole che consentono di arrotondare la somma risultante dalla conversione. Il tasso da applicare è quello del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo; il controvalore in moneta nazionale può essere arrotondato, purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 ecu; l'importo precedente può altresì essere mantenuto, qualora la conversione comporti una riduzione o una modifica della franchigia inferiore al 5%. Dal 1° gennaio 1999, le norme di conversione diventeranno inoperanti, e quindi inapplicabili, per i paesi partecipanti in virtù dell'introduzione di parità fisse. Le norme di conversione resteranno invece pienamente applicabili alle monete degli Stati membri non partecipanti. Secondo la stessa logica che governa l'articolo 31 della direttiva 77/388, durante il periodo di transizione i paesi partecipanti continueranno ad applicare le regole d'arrotondamento e cesseranno solo al termine di detto periodo.
4. L'articolo 7 della direttiva 79/1072 contiene una norma di conversione (il tasso è quello fissato al 1° gennaio dell'anno del periodo in questione) e una regola di arrotondamento identica a quella di cui all'articolo 31 della direttiva 77/388. Ne discendono pertanto le stesse conclusioni tratte al paragrafo precedente.
5. Lo stesso dicasi per le norme di conversione previste dalle direttive 92/80, 92/82, e 92/84, cui sarà pertanto riservato un seguito analogo.

C. AZIONI E CALENDARIO

6. Durante il periodo di transizione occorrerà valutare se sia necessario introdurre una misura legislativa per garantire che dal 1° gennaio 2002 i paesi partecipanti adottino gli importi in euro previsti dalla direttiva 77/388 cui si applica l'articolo 28 quaterdecies. Non occorre alcuna azione a livello comunitario per quanto riguarda la facoltà di arrotondare di cui all'articolo 31 della direttiva 77/388 e ad altre direttive in materia fiscale. A livello nazionale, sarà necessario disporre affinché dal 1° gennaio 2002 siano adottati gli importi in euro previsti dalle varie direttive in materia di IVA e accise.
7. Non si prevede alcuna azione relativa alle altre norme di conversione previste dalle direttive in materia fiscale che rimarranno in vigore per i paesi non partecipanti.

PASSAGGIO ALL'EURO

Legislazione comunitaria

SETTORE

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

NORMATIVA INTERESSATA: Crediti all'esportazione

A. DESCRIZIONE

1. Allo scopo di creare condizioni di parità nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno, gli Stati membri dell'OCSE hanno concluso un "Accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno" (altrimenti definito "consensus"). Il primo testo dell'accordo risale al 1978 e da allora è stato rinegoziato più volte e reso più rigoroso. Alla fine di ogni tornata negoziale, il testo viene recepito dalla legislazione comunitaria con una decisione del Consiglio (ultima, in ordine di tempo, la decisione 97/530/CE, pubblicata su GU L 216 dell'8.8.1997. Il testo integrale dell'accordo è allegato alla decisione 93/112/CE del Consiglio, pubblicata su GU L 44 del 22.2.1993).
2. Fra gli elementi essenziali del consensus vi è il sistema, alquanto elaborato, dei tassi di interesse minimi. Obiettivo dei cosiddetti tassi d'interesse commerciali di riferimento (TICR) è il ravvicinamento dei tassi di mercato applicabili a operazioni comparabili. Essi sono calcolati per ogni moneta alle condizioni attuali di mercato (due volte al mese per i tassi di finanziamento degli aeromobili), previa notifica da parte degli Stati membri della propria moneta. Per quasi tutte le monete, il tasso d'interesse commerciale di riferimento è calcolato in base al rendimento dei titoli di Stato, più un margine fisso di 100 punti di base.

Attualmente, sono venti le monete per le quali vengono notificati tassi d'interesse commerciali di riferimento al segretariato dell'OCSE. Per quanto riguarda la Comunità, le monete interessate sono 12 --non esistono TICR della dracma greca, dell'escudo portoghese e del franco lussemburghese--, mentre la Commissione notifica un TICR dell'ecu.

3. I governi hanno facoltà di concedere crediti all'esportazione in moneta nazionale o in valuta, a condizione che ottemperino ai termini dell'accordo, specie in materia di tassi d'interesse minimi.

B. OSSERVAZIONI

4. In mancanza di un'azione specifica finalizzata all'avvio dell'UEM, gli Stati membri partecipanti potrebbero continuare, in teoria, a notificare i tassi nazionali calcolati sul rendimento dei rispettivi titoli di stato. Ne deriverebbe un sistema complesso di tassi "nazionali" dell'euro che varierebbero non solo in termini assoluti (secondo il rendimento dei titoli di stato corrispondenti) ma anche in termini di struttura (gli Stati membri applicano perlopiù un sistema di crediti di livello unico, mentre alcuni hanno optato per un sistema a tre livelli).

Ne deriverebbe, insomma, un sistema alquanto ostico che rischierebbe inoltre di creare incertezze circa l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo nei paesi della zona euro. Gli esportatori dei paesi esterni a tale zona si troverebbero infatti alle prese con una varietà di tassi offerti in materia di crediti all'esportazione in euro. Poiché, in linea di principio, tali esportatori hanno facoltà di scegliere fra diversi TICR, è probabile che opterebbero per il più basso. Lo stesso ragionamento, *mutatis mutandis*, vale per gli esportatori dei paesi appartenenti alla zona euro, che si aspetterebbero di ottenere un finanziamento in euro alle stesse condizioni offerte ai loro concorrenti fuori della zona euro, ossia a un tasso dell'euro diverso da quello applicato dalle loro autorità nazionali.

5. Un sistema basato su TICR dell'euro "nazionali" diversi contravviene al principio della moneta unica e la sua applicazione creerebbe difficoltà e incongruenze. Esso contraddice altresì la logica del sistema dei tassi di interesse commerciali di riferimento, che è basata sulla moneta e non sul paese.

Con l'inizio della terza fase il 1° gennaio 1999, i TICR delle monete partecipanti e il TICR dell'ecu saranno sostituiti da un unico tasso euro che dovrà essere conforme alle disposizioni dell'allegato VIII dell'accordo e quindi corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari nazionali di primaria importanza.

C. AZIONI E CALENDARIO

6. Interesse precipuo della Comunità è garantire una transizione quanto più agevole al nuovo sistema, evitando intoppi e discontinuità che potrebbero nuocere agli esportatori/importatori comunitari o intaccare l'immagine dell'euro a livello internazionale. La fase preparatoria attraverserà diverse tappe (discussioni a livello dell'OCSE, decisioni del Consiglio, ecc.) e dovrà pertanto cominciare tempestivamente.

Sono state già avviate discussioni informali in seno al gruppo per i crediti all'esportazione in base alle quali la Comunità definirà una propria posizione in vista delle discussioni in ambito OCSE.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	RELAZIONI ESTERNE
NORMATIVA INTERESSATA: Accordi internazionali	

A. DESCRIZIONE

1. La Comunità ha concluso diversi accordi internazionali che comprendono riferimenti alle monete nazionali e all'ecu.

B. OSSERVAZIONI

2. Il principio della *lex monetae*, applicabile ai contratti di diritto privato, governa altresì gli accordi internazionali. Ne discende che gli organi giurisdizionali dei paesi terzi riconosceranno nell'euro il successore delle singole monete nazionali, ovvero che i riferimenti contenuti dagli accordi alla moneta di uno Stato membro partecipante andranno interpretati alla luce del cambiamento della normativa monetaria europea, divenuta parte integrante della normativa monetaria in vigore negli Stati membri partecipanti.
3. Lo stesso dicasi per i riferimenti all'ecu, secondo la definizione data dalla normativa comunitaria. Ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato e dell'articolo 2 del regolamento n. 1103/97 del Consiglio, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro a un tasso di 1 euro per 1 ecu.
4. Ne consegue che non è necessario rinegoziare gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità, che si riferiscano alle monete nazionali o all'ecu, né modificare concretamente i riferimenti all'una o all'altra moneta poiché essi vanno comunque intesi come riferimenti all'euro.

C. AZIONI E CALENDARIO

5. Non si richiedono azioni legislative specifiche relative agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.
6. Le delegazioni della Commissione presso i paesi terzi riceveranno informazioni adeguate sull'argomento destinate a uso esterno. Non sono richieste azioni specifiche al riguardo, nondimeno le delegazioni saranno istruite su come affrontare la questione dell'UEM e dell'introduzione dell'euro nell'ambito dei normali contatti. Sarà altresì affrontata la questione dei riferimenti contenuti negli accordi alle monete nazionali o all'ecu nell'ambito dei negoziati bilaterali con i paesi terzi.

PASSAGGIO ALL'EURO

Legislazione comunitaria

SETTORE

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

NORMATIVA INTERESSATA: **Credito al consumo e taluni altri contratti**

A. DESCRIZIONE

1. La direttiva 85/577 del Consiglio tutela i consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, per esempio durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali o durante una visita del commerciante al domicilio del consumatore.

La direttiva 87/102 del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 90/88 del Consiglio, è intesa a riavvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo. Tal direttiva si applica ai contratti di credito.

B. OSSERVAZIONI

2. La direttiva 85/577 si applica solo ai contratti che superano una determinata somma, che è attualmente di 60 ecu (da intendersi come valore corrente).

La direttiva 87/102 non si applica ai contratti di credito per importi inferiori a 200 ecu o superiori a 20 000 ecu (articolo 2, paragrafo 1). Essa contempla una norma di conversione ai sensi della quale il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della direttiva e consente l'arrotondamento purché questo non superi 10 ecu (articolo 13, paragrafo 1). Prevedendo una data di conversione fissa, tale norma fa sì che si mantengano le differenze fra gli importi adottati dalla normative nazionali di attuazione. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, il Consiglio procede ogni cinque anni, a partire dal 1995, alla revisione dei soli importi indicati dalla direttiva e non degli importi in moneta nazionale che figurano nella legge nazionale.

Entrambe le direttive contemplano una norma di minima che consente agli Stati membri di emanare misure più rigorose. In alcuni paesi, per esempio, l'importo minimo è ridotto a 0 ecu.

C. AZIONI E CALENDARIO

3. La Commissione ha già comunicato che intende riesaminare entrambe le direttive. Nel caso specifico della direttiva 87/102, tale riesame sarà inteso anche a garantire che, al più tardi dal 1° gennaio 2002, i massimali e gli importi limite applicabili ai paesi partecipanti corrispondano agli importi di cui alla direttiva (esclusi gli Stati membri che intendano adottare misure più rigorose).

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	BILANCIO
NORMATIVA INTERESSATA	Regolamento finanziario

A. DESCRIZIONE

1. Il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee²⁷ costituisce, in applicazione dell'articolo 209 del trattato, il testo di base per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità. Completa il regolamento finanziario un regolamento della Commissione che ne contiene le modalità d'applicazione²⁸.

B. OSSERVAZIONI

2. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento finanziario, il bilancio è stabilito in ecu. Per la definizione di ecu, esso rimanda al regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, determina il valore dell'ecu e ne fissa le modalità di conversione con le monete nazionali. Il regolamento finanziario contiene inoltre altri riferimenti all'ecu (nelle disposizioni relative alla contabilità, per esempio).
3. Sebbene l'articolo 11 renda automaticamente applicabile al regolamento finanziario qualsiasi modifica della composizione dell'ecu decisa dal Consiglio, è comunque auspicabile procedere a una revisione di tale articolo affinché sia adeguato all'introduzione dell'euro e si informi in particolare al principio secondo cui non solo il bilancio è stabilito in euro, ma anche i diritti e gli obblighi delle Comunità devono essere stilati e eseguiti in euro (fatte salve le disposizioni specifiche relative alle entrate e alle spese). Saranno altresì cambiati in euro tutti gli altri riferimenti all'ecu.

C. AZIONI E CALENDARIO

4. Verso aprile 1998, la Commissione presenterà una proposta di modifica del regolamento finanziario, in conformità dell'articolo 209 del trattato. Previa adozione di tale proposta da parte del Consiglio, la Commissione procederà alla modifica del suo regolamento n. 3418/93 che stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento finanziario.

²⁷ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335 del Consiglio, del 18 settembre 1995 (GU L 240 del 7.10.1995, pag. 12).

²⁸ Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione del 9 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1).

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	SPESE AMMINISTRATIVE
NORMATIVA INTERESSATA	Retribuzioni e pensioni

A. DESCRIZIONE

1. Lo statuto, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e il regolamento relativo all'applicazione dell'imposta costituiscono la base giuridica del diritto comunitario per la determinazione e la corresponsione delle retribuzioni, delle pensioni e di altri diritti pecuniari dei funzionari e altri agenti.

La retribuzione comprende lo stipendio di base, gli assegni familiari e le indennità ed è attualmente espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio (del paese di residenza per i pensionati) ed è calcolata sulla base di un tasso di cambio fisso che, combinato con un coefficiente correttore, corregge le variazioni di costo della vita rispetto a Bruxelles.

2. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento .../98 del Consiglio²⁹ relativo all'introduzione dell'euro, dal 1° gennaio 1999 i paesi che avranno adottato l'euro come moneta nazionale effettueranno i versamenti in euro senza che ciò comporti alcuna modifica dello statuto. A tal fine, occorrerà convertire in unità euro la retribuzione attualmente espressa nell'unità monetaria nazionale in questione al rispettivo tasso di conversione fisso.

Alla fine del periodo di transizione (il 31 dicembre 2001), in conformità dell'articolo 14 del regolamento .../98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro e nell'ipotesi che il Belgio adotti l'euro, i singoli importi che compongono la retribuzione (attualmente espressi in franchi belgi), i corsi di cambio e i relativi coefficienti correttori saranno indicati in unità euro e calcolati in base al tasso di conversione fisso.

B. MODIFICHE PROPOSTE

3. La Commissione, nell'ipotesi che il Belgio adotti l'euro e in considerazione del significato politico e del valore simbolico delle retribuzioni, propone di anticiparne la fissazione in euro.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 1999 i riferimenti al franco belga e gli importi espressi in tale unità monetaria saranno sostituiti nello statuto da riferimenti all'unità euro e da importi in euro. I singoli importi che compongono la retribuzione (stipendio di base, assegni familiari, indennità, tasse, ecc.) saranno espressi in euro e l'euro sarà l'unità monetaria in riferimento alla quale saranno fissate le retribuzioni e le pensioni in tutti i paesi.

4. Dal 1° gennaio 1999, i paesi che avranno adottato l'euro verseranno le retribuzioni e le pensioni in tale moneta. Nei paesi non partecipanti le retribuzioni e le pensioni continueranno a essere corrisposte in unità monetarie nazionali.

²⁹ Cfr. la risoluzione del Consiglio relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro del 7 luglio 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 7-12).

5. Posto che il tasso di conversione fra l'unità monetaria nazionale e l'unità euro è fisso, l'importo netto della retribuzione o della pensione resterà invariato, indipendentemente dalla sede di servizio. La nuova situazione comporterà solo una modifica formale dello statuto, nel rispetto del metodo di adeguamento delle retribuzioni. Nella sostanza, tale approccio si limita ad anticipare il passaggio definitivo all'euro che comunque interverrà il 1° gennaio 2002.

C. AZIONI E CALENDARIO

6. La Commissione intende proporre una serie di atti normativi volti a sostituire, nello statuto e in tutti i regolamenti pertinenti, l'espressione "franchi belgi" con il termine "euro", nonché gli importi in franchi belgi con gli equivalenti in euro, calcolati sulla base del tasso di conversione, e ciò dal 1° gennaio 1999. La Commissione presenterà pertanto le seguenti proposte:

- proposta di regolamento che modifica lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda il calcolo in euro delle retribuzioni, delle pensioni e di altri diritti pecuniari;
- proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee;
- proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 122/66 del Consiglio relativo all'indennità di trasporto e il regolamento n. 300/76 del Consiglio relativo alle indennità che possono essere concesse nel contesto di un servizio continuo o a turni.

7. Per ognuno dei precedenti atti, il Consiglio dovrà deliberare a maggioranza qualificata. Saranno necessari circa quattordici mesi per l'adozione di tali misure, poiché ogni eventuale modifica dello statuto necessita il parere del comitato dello statuto e delle altre istituzioni.

La stretta collaborazione a livello interistituzionale consentirà di modificare la regolamentazione e le componenti della retribuzione nelle condizioni più propizie, nonché di informare il personale in collaborazione con i suoi rappresentanti.

8. I singoli progetti di proposta della Commissione saranno disponibili agli inizi del 1998. La Commissione è attualmente impegnata nelle consultazioni preliminari. I relativi atti saranno presumibilmente adottati prima del 1° gennaio 1999.

ISSN 0254-1505

COM(97) 560 def.

DOCUMENTI

IT

09 01 06

N. di catalogo : CB-CO-97-596-IT-C

ISBN 92-78-27354-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo